



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2023  
(OR. en)

6973/23

ECOFIN 200  
UEM 50  
FIN 265  
COH 25  
CLIMA 103  
ENV 190  
FORETS 19

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 1259 final
Oggetto:	Comunicazione della Commissione Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 1259 final.

---

All.: C(2023) 1259 final



Bruxelles, 24.2.2023  
C(2023) 1259 final

**Comunicazione della Commissione**

**Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU**

## Comunicazione della Commissione

### Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU

Dall'adozione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup> il contesto geopolitico è cambiato notevolmente. L'aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha creato enormi sfide per l'Unione dell'energia dell'UE, aggravando le conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19. Per far fronte a tali sfide, il 18 maggio 2022 la Commissione, su richiesta del Consiglio europeo, ha proposto di aumentare la potenza di fuoco del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel quadro del piano REPowerEU.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come modificato dal regolamento sui capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza, la cui entrata in vigore è imminente ("regolamento REPowerEU"), migliorerà la capacità del dispositivo di perseguire in modo efficace gli obiettivi del piano REPowerEU e contribuirà alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia e alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. Il regolamento REPowerEU stabilisce il quadro necessario per garantire quanto prima l'attuazione degli investimenti e delle riforme necessari per rafforzare la resilienza energetica dell'UE. Definisce gli obiettivi specifici di REPowerEU che dovrebbero considerare gli investimenti e le riforme da includere negli attuali piani per la ripresa e la resilienza ("PRR") all'interno di capitoli REPowerEU. Inoltre il regolamento prevede specifiche fonti di finanziamento da destinare alle misure d'interesse.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza con la sua nuova componente REPowerEU serviranno anche a rafforzare la competitività dell'industria dell'UE. Offre notevoli possibilità di finanziamenti supplementari per accelerare la transizione dell'industria dell'UE verso tecnologie a zero o a basse emissioni di carbonio nel cammino verso l'azzeramento delle emissioni nette, nonché per stimolare gli investimenti in nuove capacità di produzione per le tecnologie pulite. Gli obiettivi strategici stabiliti dal regolamento REPowerEU includono esplicitamente obiettivi direttamente pertinenti per una transizione industriale accelerata e giusta verso la neutralità climatica, tra cui la decarbonizzazione industriale, le competenze verdi e lo sviluppo di catene del valore nelle tecnologie strategiche per la transizione verde. Data l'urgenza di far fronte a tali sfide e tenendo presente l'equilibrio generale delle priorità REPowerEU, gli Stati membri sono invitati a integrare nei piani modificati misure a sostegno della competitività attuale e futura dei settori a tecnologia pulita. Come indicato nella comunicazione<sup>2</sup> adottata dalla Commissione, ciò dovrebbe consistere principalmente in

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>2</sup> Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, del 1° febbraio 2023 (COM (2023) 62).  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0062>

misure normative destinate ad accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti nel settore delle tecnologie pulite, sgravi fiscali o altre forme di sostegno finanziario per incentivare la diffusione di progetti di tecnologie pulite e in un rinnovato impegno per migliorare le competenze della forza lavoro ai fini di tali tecnologie pulite.

Il regolamento REPowerEU offrirà agli Stati membri flessibilità supplementari nel quadro del periodo di programmazione della coesione 2014-2020 grazie alle misure SAFE di sostegno all'energia a prezzi accessibili. Gli Stati membri potranno quindi usare i fondi non spesi per aiutare direttamente famiglie vulnerabili e piccole e medie imprese a far fronte all'aumento dei costi energetici. Tali misure non sono contemplate dai presenti orientamenti.

I presenti orientamenti illustrano la procedura di modifica dei piani vigenti e le modalità di preparazione dei capitoli REPowerEU. La parte 1 espone le basi giuridiche per la modifica dei PRR adottati, mentre la parte 2 riguarda la preparazione e i contenuti del capitolo REPowerEU, precisando altresì le informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione per illustrare motivi, obiettivi e natura delle modifiche del rispettivo PRR. I presenti orientamenti sostituiscono quelli pubblicati dalla Commissione nel maggio del 2022; restano invece validi gli orientamenti del gennaio 2021<sup>3</sup> per la preparazione dei PRR nel complesso.

**Nel preparare le modifiche del PRR per inserire i capitoli REPowerEU è importante sottolineare i principi seguenti:**

- **la prima priorità rimane la rapida attuazione del PRR. Gli Stati membri dovrebbero continuare a adoperarsi al massimo per presentare le richieste di pagamento puntualmente e avanzare con riforme e investimenti, consentendo un'erogazione tempestiva dei fondi;**
- **ai fini di una rapida realizzazione delle misure REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero presentare il PRR modificato con i capitoli REPowerEU entro il 30 aprile 2023. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni revisione del PRR come parte di un addendum unico. I capitoli REPowerEU dovrebbero trattare in modo globale le sfide cui gli Stati membri si trovano a far fronte;**
- **ai fini di rapidi progressi verso gli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alle misure la cui attuazione è già in corso e può essere intrapresa da qui al 2026. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del possibile impatto, sotto il profilo dell'erogazione, delle modifiche apportate al PRR vigente. Nel complesso gli Stati membri dovrebbero valutare il calendario di attuazione delle misure vigenti per assicurarsi che siano attuate secondo il calendario concordato;**

---

<sup>3</sup> [https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document\\_travail\\_service\\_part1\\_v2\\_en.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf)

- **i prestiti restanti del dispositivo per la ripresa e la resilienza mettono finanziamenti supplementari a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli REPowerEU. Ai fini dell'assegnazione ottimale di tali prestiti, gli Stati membri dovrebbe indicare l'interesse a contrarre prestiti il prima possibile e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento REPowerEU;**
- **le modifiche apportate al PRR a norma degli articoli 18 e 21 non dovrebbero ridurre l'ambizione generale, in particolare per quanto concerne le misure che danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi verdi e digitali. Gli investimenti e le riforme supplementari inclusi nel PRR riveduto dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi di REPowerEU;**
- **gli Stati membri sono altresì invitati a fare il punto e a discutere con la Commissione in merito all'esperienza finora maturata con l'attuazione del dispositivo, per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione nazionale possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.**

## Indice

PARTE I: FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA.....	5
I. Introduzione.....	5
II. Finanziamenti supplementari.....	5
III. Prefinanziamento.....	11
IV. Modifica del piano per tener conto dell'aggiornamento del nuovo contributo finanziario massimo.....	12
V. Modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive .....	14
PARTE II: ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA .....	18
I. Capitolo REPowerEU.....	18
II. Orientamenti generali per la modifica dei PRR.....	35
 ALLEGATO I: STRUMENTI FINANZIARI	
ALLEGATO II: MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI RELATIVE AI PRESTITI DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA	
ALLEGATO III: MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'INTENZIONE RELATIVA AI TRASFERIMENTI DALLA RISERVA DI ADEGUAMENTO ALLA BREXIT	
ALLEGATO IV: MODELLO DI ADDENDUM AL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA	
ALLEGATO V: MODELLO DI CAPITOLO DEDICATO A REPowerEU	

## **PARTE I: FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI E MODIFICA DEI PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA**

### **I. Introduzione**

Gli Stati membri sono incoraggiati a modificare il PRR operando su una versione consolidata del piano iniziale, che dovrebbe rispecchiare le modifiche introdotte in fase di valutazione ed essere pienamente coerente con le rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. Gli Stati membri che non hanno consolidato il piano iniziale sono invitati a consolidarlo prima di modificarlo. Inoltre dovrebbero presentare il piano modificato sotto forma di addendum al piano consolidato. L'allegato IV dei presenti orientamenti riporta il modello apposto per tale addendum.

Qualsiasi modifica del piano comporterà una nuova valutazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sarà necessaria una decisione di esecuzione del Consiglio che approvi la valutazione positiva del piano, su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 20 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A ciò fa seguito, se del caso, la firma di un accordo di finanziamento e/o di prestito nuovo o modificato tra la Commissione e lo Stato membro interessato e, prima di qualsiasi pagamento, la firma delle modalità operative.

Prima di presentare il PRR modificato gli Stati membri sono invitati ad avviare un dialogo informale con i servizi della Commissione. Tale dialogo, come quello svoltosi prima della presentazione del PRR iniziale, mira ad aiutare gli Stati membri a preparare le modifiche dei PRR.

Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a presentare il PRR modificato entro aprile 2023, prima del termine legale del 31 agosto 2023 per la presentazione dei PRR modificati che contemplano una richiesta di prestito. Indipendentemente dal fatto che uno Stato membro chieda o no un prestito, dato che il termine per l'impegno degli importi disponibili nel contesto del restante 30 % della dotazione di sovvenzione è fine 2023, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a non presentare alcun PRR modificato dopo il mese di agosto 2023, in quanto altrimenti non vi sarà alcuna garanzia che il processo di valutazione e adozione possa concludersi in tempo utile per la firma degli accordi di finanziamento e/o di prestito entro il 2023. In tal caso lo Stato membro correrebbe il rischio di perdere il 30 % dell'assegnazione di sovvenzioni e l'accesso ai prestiti.

### **II. Finanziamenti supplementari**

Con l'entrata in vigore del regolamento REPowerEU, qualsiasi modifica del PRR che comporti un sostegno finanziario supplementare sotto forma di prestiti, risorse provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni ("ETS") a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e/o trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit istituita dal regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe includere un capitolo REPowerEU, conformemente all'articolo 21 quater del regolamento che

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il sostegno finanziario supplementare relativo al capitolo REPowerEU sarà erogato insieme al resto del contributo finanziario del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, se del caso, al sostegno sotto forma di prestito secondo un calendario comune delle rate.

### **Risorse dell'ETS per REPowerEU**

Il regolamento REPowerEU introduce una nuova categoria di sostegno finanziario non rimborsabile. Le risorse possono essere adoperate solo per finanziare riforme e investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. sezione dedicata di cui alla parte II), fatta eccezione per le misure soggette alla deroga al principio "non arrecare un danno significativo" (*do no significant harm* - DNSH). L'accesso a questo sostegno finanziario non rimborsabile supplementare richiede traguardi e obiettivi supplementari, da integrare nel calendario delle rate di ciascuna decisione di esecuzione del Consiglio. Non sarà operata alcuna distinzione tra le fonti di finanziamento per il profilo di erogazione.

Come già per il PRR iniziale, la Commissione detrarrà una quota dal sostegno finanziario non rimborsabile supplementare derivante dalle risorse dell'ETS per coprire le spese amministrative, in linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

**Tabella 1 - Sovvenzioni supplementari REPowerEU per Stato membro**

<b>Stato membro</b>	<b>Quota (% del totale)</b>	<b>Importo (in EUR, a prezzi correnti)</b>
<b>Belgio</b>	1,41 %	282 138 922
<b>Bulgaria</b>	2,40 %	480 047 020
<b>Cechia</b>	3,41 %	681 564 712
<b>Danimarca</b>	0,65 %	130 911 150
<b>Germania</b>	10,45 %	2 089 555 318
<b>Estonia</b>	0,42 %	83 422 597
<b>Irlanda</b>	0,45 %	89 598 110
<b>Grecia</b>	3,85 %	769 221 929
<b>Spagna</b>	12,93 %	2 586 147 350
<b>Francia</b>	11,60 %	2 320 955 407
<b>Croazia</b>	1,35 %	269 441 467
<b>Italia</b>	13,80 %	2 760 000 000
<b>Cipro</b>	0,26 %	52 487 457
<b>Lettonia</b>	0,62 %	123 982 817
<b>Lituania</b>	0,97 %	194 020 453
<b>Lussemburgo</b>	0,15 %	30 000 000
<b>Ungheria</b>	3,51 %	701 565 457
<b>Malta</b>	0,15 %	30 000 000
<b>Paesi Bassi</b>	2,28 %	455 041 644
<b>Austria</b>	1,05 %	210 620 057
<b>Polonia</b>	13,80 %	2 760 000 000
<b>Portogallo</b>	3,52 %	704 419 725
<b>Romania</b>	7,00 %	1 399 326 315



<b>Slovenia</b>	0,58 %	116 909 535
<b>Slovacchia</b>	1,83 %	366 959 257
<b>Finlandia</b>	0,56 %	112 935 884
<b>Svezia</b>	0,99 %	198 727 417

### **Trasferimenti e altre possibilità di finanziamento relative ai fondi UE**

#### **Fondi in regime di gestione concorrente oggetto del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027**

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza consente agli Stati membri di trasferire al dispositivo fino al 5 % della loro dotazione iniziale di ciascun fondo, tranne il Fondo per una transizione giusta, contemplato dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027), alle condizioni stabilite dallo stesso RDC. A norma dell'articolo 26 RDC, fino al 5 % dei fondi RDC per il periodo di bilancio 2021-2027 può essere trasferito a qualsiasi altro strumento dell'UE gestito direttamente o indirettamente, a beneficio esclusivo dello Stato membro interessato. Si applicano integralmente le norme dello strumento dell'UE al quale le risorse sono trasferite. La disposizione consente a uno Stato membro di aumentare le risorse di cui può disporre nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli Stati membri possono chiedere tali trasferimenti nel contesto della modifica di un programma. A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, RDC 2021-2027, le richieste di tali trasferimenti tramite una modifica del programma devono essere debitamente giustificate in relazione alle complementarità e ai risultati da conseguire.

È possibile valersi della possibilità di trasferire fino al 5 % dei fondi a norma dell'articolo 26 RDC 2021-2027 per compensare una diminuzione della dotazione finanziaria del dispositivo per la ripresa e la resilienza in relazione a qualsiasi misura inclusa nel PRR vigente. Vi si può ricorrere anche per le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU<sup>4</sup>.

A norma dell'articolo 26 bis RDC quale modificato dal regolamento REPowerEU, gli Stati membri possono utilizzare fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus e del Fondo di coesione per sostenere gli obiettivi di REPowerEU, in linea con le norme specifiche di ciascun fondo, mediante una modifica di un programma a norma dell'articolo 24 RDC.

---

<sup>4</sup> A norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, RDC, gli Stati membri che presentano un capitolo REPowerEU possono chiedere che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, di cui all'articolo 21 quater del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Tuttavia il 7,5 % della dotazione nazionale a norma dell'RDC usato per investimenti che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU non rientra nei capitoli REPowerEU né nel PRR.

Tabella 2 – Importi disponibili per i trasferimenti a norma dell'articolo 26 RDC

<i>Milioni di EUR, arrotondati</i>	<b>Importi potenzialmente disponibili per i trasferimenti a norma dell'articolo 26 RDC 2021-2027 (a dicembre 2022) *</b>
<b>BE</b>	134,7
<b>BG</b>	363,4
<b>CZ</b>	910,2
<b>DK</b>	25,9
<b>DE</b>	865,9
<b>EE</b>	153,7
<b>IE</b>	59,9
<b>EL</b>	412,8
<b>ES</b>	1 769,4
<b>FR</b>	842,6
<b>HR</b>	435,4
<b>IT</b>	2 104,9
<b>CY</b>	45,2
<b>LV</b>	214,6
<b>LT</b>	305,1
<b>LU</b>	2,9
<b>HU</b>	1 086,4
<b>MT</b>	24,9
<b>NL</b>	64,9
<b>AT</b>	57,5
<b>PL</b>	3 609,0
<b>PT</b>	1 112,6
<b>RO</b>	1 461,0
<b>SI</b>	152,9
<b>SK</b>	617,9
<b>FI</b>	65,1
<b>SE</b>	96,3

\* Sulla base delle dotazioni per Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo Plus previa effettuazione dei trasferimenti nel contesto dell'adozione degli accordi di partenariato.

### Riserva di adeguamento alla Brexit

Uno Stato membro può trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria nel quadro della riserva di adeguamento alla Brexit al fine di finanziare gli investimenti e le riforme del capitolo REPowerEU, a beneficio esclusivo dello Stato membro interessato. Nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit, l'80 % della dotazione provvisoria è versato agli Stati membri a titolo di prefinanziamento, suddiviso in tre rate del 40 % (nel 2021), del 30 % (nel 2022) e del 30 % (nel 2023); l'importo residuo della dotazione provvisoria sarebbe versato nel 2025 su presentazione della documentazione relativa a spese ammissibili sufficienti.

Il prefinanziamento annuale della riserva di adeguamento alla Brexit per gli anni 2022 e 2023 deve essere versato entro la fine di aprile. Affinché sia possibile tener conto delle eventuali intenzioni di trasferimento prima dell'erogazione della rata 2023 di prefinanziamento della

riserva di adeguamento alla Brexit, gli Stati membri hanno tempo fino al 1° marzo 2023 per informare la Commissione dell'intenzione di trasferire fondi da tale riserva al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La notifica dovrebbe assumere la forma di un messaggio di posta elettronica conforme al modello di cui all'allegato III. La richiesta dovrebbe comprendere una spiegazione generale degli obiettivi comuni della riserva di adeguamento alla Brexit e del capitolo REPowerEU, che dimostri che entrambi si concentrano sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire una motivazione misura per misura. Non appena tali informazioni perverranno alla Commissione, il pagamento della rata di prefinanziamento per il 2023 sarà messo in sospenso.

A seconda dell'importo che lo Stato membro decide di trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza, si applicherà una delle procedure seguenti:

- se l'importo trasferito è inferiore all'importo residuo della dotazione provvisoria che non è stato ancora versato nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit (a titolo di prefinanziamento), il trasferimento sarà effettuato utilizzando gli importi di cui a tale riserva che sarebbero stati altrimenti versati nel 2023 e nel 2025;
- se l'importo trasferito è superiore alla parte della dotazione provvisoria prevista dalla riserva di adeguamento alla Brexit che non è stata versata, saranno innanzitutto trasferiti gli importi non ancora versati nel contesto di tale riserva. La differenza sarà quindi finanziata (in tutto o in parte) dagli importi già versati nel 2021 e nel 2022 a titolo di prefinanziamento della riserva di adeguamento alla Brexit, che dovrebbero prima essere recuperati presso lo Stato membro interessato. Gli Stati membri avranno la possibilità di esprimere la preferenza che tale recupero sia per quanto possibile compensato dalla Commissione mediante una riduzione di qualsiasi pagamento futuro consono, anche nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

*Tabella 3: dotazione nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit e prefinanziamento versato in tale ambito*

<i>Milioni di EUR, arrotondati</i>	<b>Dotazione nel contesto della riserva di adeguamento alla Brexit</b>	<b>Prefinanziamento versato nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit</b>
<b>BE</b>	386,6	211,8
<b>BG</b>	15,4	8,4
<b>CZ</b>	54,9	
<b>DK</b>	275,0	150,7
<b>DE</b>	646,6	354,2
<b>EE</b>	6,6	3,6
<b>IE</b>	1 165,2	638,3
<b>EL</b>	38,6	21,2
<b>ES</b>	272,4	149,3
<b>FR</b>	735,6	403,0
<b>HR</b>	7,2	3,9
<b>IT</b>	146,8	80,4
<b>CY</b>	52,1	28,5
<b>LV</b>	10,9	6,0
<b>LT</b>	12,2	6,7

LU	128,5	70,4
HU	57,2	31,3
MT	44,3	24,3
NL	886,3	485,5
AT	27,7	15,2
PL	173,6	95,1
PT	81,4	44,6
RO	43,2	23,6
SI	5,3	
SK	36,3	19,9
FI	23,2	
SE	137,4	75,3
UE27	<b>5 470,4</b>	

### **Richiesta di un prestito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza**

Per sostenere le nuove riforme e gli investimenti proposti nei piani modificati, gli Stati membri possono beneficiare di finanziamenti alle condizioni estremamente favorevoli del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati ad avvalersi di tale fonte di finanziamento, che la Commissione può offrire fino alla fine del 2023, per finanziare riforme e investimenti supplementari. I prestiti di questo tipo sono particolarmente adatti a coprire le maggiori esigenze finanziarie legate all'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di REPowerEU.

Come stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il termine ultimo entro cui gli Stati membri devono presentare le richieste di prestito, compresi i prestiti assegnati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dello stesso regolamento è il 31 agosto 2023. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento REPowerEU gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'intenzione di chiedere un prestito tramite lettera conforme al modello di cui all'allegato II. L'obbligo si applica anche agli Stati membri che hanno già contratto prestiti fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (6,8 % del reddito nazionale lordo (RNL))<sup>5</sup>. Ove possibile, la comunicazione dovrebbe essere già presentata precedentemente e comprendere un'indicazione dell'importo del sostegno sotto forma di prestito che s'intende richiedere e un primo elenco degli investimenti e delle riforme che s'intende sostenere utilizzando tali prestiti. Lo scopo è offrire una migliore prevedibilità del bilancio e ulteriori incentivi agli Stati membri affinché richiedano tale sostegno sotto forma di prestito, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, sempre nel rispetto del termine del 31 agosto 2023 di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Sulla base delle informazioni fornite da tutti gli Stati membri, la Commissione presenterà senza indebito ritardo al Parlamento e al Consiglio una panoramica delle intenzioni espresse e

<sup>5</sup> RNL del 2019 alla data limite di maggio 2020 di cui al considerando [48] e all'allegato I del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

proponrà una via da seguire per la distribuzione delle risorse disponibili, tenendo conto, tra l'altro, delle esigenze degli Stati membri richiedenti e delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri. Qualora le richieste di prestito superino gli importi disponibili, in linea con la necessità di garantire che i PRR rappresentino una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale degli Stati membri, la Commissione valuta se i finanziamenti supplementari richiesti al di sopra del massimale del 6,8 % contribuiscano o no ai capitoli REPowerEU.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il sostegno in forma di prestito può essere concesso fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza tutti gli accordi di prestito dovrebbero entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, prima di tale data, la Commissione e gli Stati membri interessati dovrebbero firmare gli accordi di prestito e la Commissione dovrebbe ricevere i pareri giuridici attestanti che sono stati soddisfatti tutti i requisiti costituzionali e giuridici relativi all'entrata in vigore di tali accordi.

La richiesta di sostegno sotto forma di prestito, adeguatamente motivata, dovrebbe comprendere in particolare:

- la giustificazione di un fabbisogno finanziario più elevato;
- un elenco di riforme e progetti di investimento supplementari, compresi i corrispondenti traguardi e obiettivi;
- le stime dei costi indotti dalla revisione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Un fabbisogno finanziario più elevato può essere imputabile alle seguenti ragioni:

- riforme e investimenti supplementari, in particolare per rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese e alle sfide di REPowerEU;
- il contributo finanziario massimo dello Stato membro interessato è diminuito, con conseguente trasferimento di alcune delle misure dal sostegno non rimborsabile ai prestiti, in modo da non ridurre l'ambizione complessiva del piano. Per giustificare tali richieste di prestito non vi sarebbe la necessità di riforme o investimenti supplementari;
- il prestito è chiesto per finanziare misure incluse nel capitolo REPowerEU.

### **III. Prefinanziamento**

Affinché il sostegno finanziario sia concentrato nel periodo iniziale e utilizzato per rispondere più rapidamente all'attuale crisi energetica, gli Stati membri possono chiedere un prefinanziamento massimo pari a fino il 20 % dei finanziamenti supplementari necessari per finanziare le misure di cui ai capitoli REPowerEU. I finanziamenti supplementari necessari possono comprendere le fonti seguenti:

- nuove entrate dell'ETS, in linea con l'articolo 21 bis;
- risorse trasferite dalla riserva di adeguamento alla Brexit, in linea con l'articolo 21 ter;
- risorse trasferite dai programmi della politica di coesione, in linea con l'articolo 7;

- prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in linea con l'articolo 14;
- sostegno non rimborsabile supplementare, a seguito dell'aggiornamento del giugno 2022 in linea con l'articolo 18.

Il prefinanziamento sarà versato in un massimo di due rate, la prima delle quali sarà corrisposta entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 23 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la seconda entro dodici mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del PRR comprendente un capitolo REPowerEU.

I pagamenti corrispondenti al prefinanziamento saranno subordinati alle risorse disponibili, in particolare alla disponibilità di fondi dal conto NextGenerationEU, all'effettivo previo trasferimento di risorse dai programmi in regime di gestione concorrente e agli stanziamenti approvati nel bilancio annuale dell'UE, nonché alle entrate di cui all'articolo 21 bis. Ciascuna delle due rate dei pagamenti di prefinanziamento per le risorse trasferite a norma dell'articolo 26 RDC non supera complessivamente l'ammontare di 1 miliardo di EUR per tutti gli Stati membri. Il pagamento del prefinanziamento sarà effettuato dopo la valutazione di tutte le richieste presentate dagli Stati membri e, se necessario, su base proporzionale al fine di rispettare il massimale globale di 1 miliardo di EUR. Il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da versare saranno adeguati proporzionalmente in considerazione del prefinanziamento supplementare per i capitoli REPowerEU.

#### **IV. Modifica del piano per tener conto dell'aggiornamento del nuovo contributo finanziario massimo**

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono modificare il PRR per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato a seguito del calcolo di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha pubblicato l'aggiornamento del contributo finanziario massimo per tutti gli Stati membri<sup>6</sup>.

È importante osservare che i PRR modificati dovrebbero mantenere il medesimo livello di ambizione dei piani iniziali (o perseguire un'ambizione maggiore) e continuare a soddisfare tutti i criteri di valutazione di cui al regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In particolare gli Stati membri devono continuare a fare efficacemente fronte a tutte le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, o a un loro sottoinsieme significativo, e alle priorità delle transizioni verde e digitale.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono proporre di adeguare le misure e i relativi traguardi e obiettivi per tenere conto della revisione del contributo finanziario massimo. Nel valutare le modifiche (in combinato disposto, ove pertinente, con l'articolo 14 per le misure

<sup>6</sup> [Nota informativa della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2022, "Dispositivo per la ripresa e la resilienza: revisione del contributo finanziario massimo"](#).

supplementari connesse al sostegno sotto forma di prestito), la Commissione prenderà in considerazione:

- l'eventualità o meno che lo Stato membro abbia dimostrato un nesso tra le modifiche proposte e la modifica del contributo finanziario massimo;
- gli effetti complessivi di tutte le modifiche proposte nel PRR riveduto, comprese le misure nuove e rafforzate nei capitoli REPowerEU, alla luce di tutti i criteri di valutazione che il piano deve rispettare.

L'aggiornamento dei PRR per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza può essere effettuato soltanto una volta e prima della fine del 2023. Per tener conto dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo e impegnare giuridicamente l'importo corrispondente al 30 % del contributo finanziario calcolato conformemente all'allegato III del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'accordo di finanziamento dovrebbe essere modificato nel 2023. Al fine di ottimizzare il processo, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a presentare, entro il 30 aprile 2023, un unico piano modificato comprendente tanto le modifiche di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quanto l'introduzione del capitolo REPowerEU.

Tra gli esempi dei tipi di modifiche che potrebbero essere proposte a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, nel contesto delle considerazioni suesposte, figurano le seguenti:

- aumento dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dei trasferimenti per compensare una diminuzione del contributo finanziario;
- aumento o riduzione degli obiettivi, o di una loro serie coerente, unitamente a una modifica proporzionata del costo stimato della misura o delle misure in questione;
- aggiunta o eliminazione di misure relative alla modifica del contributo finanziario;
- modifica del calendario di traguardi e obiettivi o adeguamento delle descrizioni della misura e del traguardo/obiettivo interessato dalla modifica del contributo finanziario.

Gli Stati membri possono proporre modifiche dei traguardi e degli obiettivi nel contesto di diverse misure collegate al fine di tener conto della modifica del contributo finanziario, ad esempio razionalizzando in un'unica misura diverse piccole misure collegate. In tal caso lo Stato membro dovrebbe sostituire gli specifici traguardi e obiettivi e, di conseguenza, aggiungere traguardi e obiettivi o aumentare il livello di ambizione di altri, a condizione che i costi complessivi stimati del piano corrispondano o superino il contributo finanziario aggiornato e lo Stato membro dimostri il nesso tra la modifica della dotazione e le modifiche del piano proposte. La riduzione o la modifica del contributo finanziario potrebbe essere presa in considerazione nel giustificare la riduzione dell'ambizione e del costo stimato di alcune misure in una componente, aumentando nel contempo i costi stimati e l'ambizione di altre.

### **Revisione al ribasso**

Anche in caso di riduzione del contributo finanziario massimo definitivo, gli Stati membri sono incoraggiati a continuare ad attuare il PRR avvalendosi di fonti di finanziamento alternative. I prestiti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 14 costituiscono un'alternativa significativa, così come i trasferimenti da altri fondi UE o l'utilizzo di fonti nazionali. In linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre compensare la riduzione del contributo finanziario massimo con finanziamenti aggiuntivi per il capitolo REPowerEU includendo nei capitoli REPowerEU le misure ammissibili vigenti, fino a un importo dei costi stimati pari a tale riduzione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2. La riduzione sarà calcolata confrontando la differenza tra il contributo finanziario massimo basato sulle previsioni del prodotto interno lordo (PIL) per il 2020 e il 2021 (meno le spese amministrative) e il contributo finanziario massimo definitivo pubblicato dalla Commissione dopo la divulgazione dei dati definitivi relativi al PIL (meno i costi amministrativi). Nella pratica, ai fini del calcolo dei costi stimati la Commissione utilizzerà i costi stimati delle parti di misure già incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio adottate che sarebbero trasferite al capitolo REPowerEU (fatta eccezione per le misure nuove, nel qual caso saranno necessarie stime nuove dei costi).

### **Revisione al rialzo**

Gli Stati membri che, in seguito all'aggiornamento, presentano un contributo finanziario massimo più elevato possono utilizzare i fondi supplementari disponibili proponendo riforme e investimenti pertinenti o ampliando quelli già previsti. Tali Stati membri sono vivamente incoraggiati a destinare totalmente le entrate supplementari a favore di obiettivi di REPowerEU, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e, se del caso, di quelle del 2023. Al fine di beneficiare pienamente dell'aumento del contributo finanziario massimo, i costi stimati dei rispettivi piani modificati dovrebbero corrispondere quanto meno al contributo finanziario massimo aggiornato.

Gli Stati membri che presentano un contributo finanziario massimo più elevato possono avvalersi dell'articolo 18 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza per richiedere modifiche delle misure vigenti, a condizione che le modifiche giustificate siano necessarie per consentire l'introduzione di misure nuove o il rafforzamento di quelle vigenti, in particolare quelle previste nei capitoli REPowerEU.

## **V. Modifica o sostituzione del piano in quanto il piano o parte di esso non è più realizzabile a causa di circostanze oggettive**

A norma dell'articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere una modifica del piano se non è più possibile realizzare uno o più dei traguardi e degli obiettivi a causa di circostanze oggettive. Il piano modificato dovrà comunque dare seguito a tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti o a un loro sottoinsieme significativo, così come dovrà



soddisfare tutti gli altri criteri di valutazione previsti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha inciso pesantemente sui prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, oltre a mettere a dura prova le catene di approvvigionamento globali. La gravità di questi sviluppi non poteva essere prevista al momento dell'istituzione del dispositivo né all'atto della presentazione dei PRR da parte della maggior parte degli Stati membri. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla realizzazione di alcuni investimenti inclusi nei piani e possono essere invocati come circostanze oggettive a sostegno di una richiesta a norma dell'articolo 21.

Le circostanze oggettive possono impedire la realizzazione di una data misura con il livello stimato di costi o di efficienza oppure portare all'individuazione di un'alternativa migliore, più favorevole al conseguimento degli stessi obiettivi del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza o degli 11 criteri di valutazione. In tali casi gli Stati membri dovranno presentare gli elementi oggettivi alla base delle inefficienze inattese derivanti dall'attuazione della misura originaria come inizialmente prevista e dimostrare che l'alternativa proposta è più adatta a conseguire gli obiettivi perseguiti da tale misura. Ad esempio lo Stato membro potrebbe dimostrare che la misura alternativa è più efficiente sotto il profilo dei costi o più favorevole al conseguimento degli obiettivi strategici della riforma o dell'investimento.

Data l'importanza degli obiettivi di REPowerEU per fare fronte alle sfide attuali, il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza modificato menziona esplicitamente che anche un potenziale contrasto tra una misura vigente, stabilita con decisione di esecuzione del Consiglio, e gli obiettivi di REPowerEU può essere invocato come circostanza oggettiva ai sensi dell'articolo 21. La Commissione valuterà caso per caso se uno Stato membro abbia dimostrato al riguardo fatti verificabili oggettivamente.

Nell'addurre l'articolo 21 per la modifica del piano, gli Stati membri sono tenuti a fornire una motivazione adeguata delle modifiche proposte e possono scegliere il tipo di prove e informazioni che intendono presentare a sostegno della motivazione. Il tipo e la natura delle modifiche e le circostanze oggettive invocate determineranno la portata delle informazioni che devono essere fornite. Ad esempio gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove del verificarsi di circostanze risapute (ad esempio carenze nelle catene di approvvigionamento), ma dovrebbero fornire informazioni specifiche sull'impatto di tali eventi sulle misure e sui traguardi e obiettivi concreti.

Gli scenari che seguono possono fungere da esempi dei tipi di modifiche che potrebbero essere apportate ai sensi dell'articolo 21 e del tipo di informazioni che gli Stati membri dovrebbero presentare<sup>7</sup>:

- uno Stato membro propone di modificare un obiettivo relativo alla quantità di edifici o alla superficie coperta da ristrutturare, in ragione di un notevole aumento dei prezzi dei

---

<sup>7</sup> Gli esempi sono puramente illustrativi e non pregiudicano in alcun modo la valutazione da parte della Commissione della motivazione adottata dallo Stato membro.

materiali da costruzione. Fornisce informazioni sull'inflazione nel settore edilizio della propria economia a motivazione della richiesta e adegua l'obiettivo in maniera proporzionale all'aumento dei costi, elimina la misura o chiede finanziamenti supplementari per coprire l'aumento dei costi stimati (in ciascun caso fornendo i necessari elementi di prova dei costi);

- uno Stato membro propone di eliminare un investimento relativo all'acquisto di un supercomputer a causa di carenze nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La richiesta è accompagnata da una sintesi dei tentativi delle autorità di acquistare il prodotto in questione e, se disponibili, da prove della procedura di gara fallita;
- uno Stato membro propone di modificare i termini di un traguardo relativo alla sostituzione delle caldaie nelle abitazioni, al fine di escludere dal sostegno le caldaie a gas in quanto un approvvigionamento di tali caldaie è in contrasto con gli obiettivi di REPowerEU, il che costituisce una circostanza oggettiva ai sensi del regolamento REPowerEU;
- uno Stato membro individua un modo considerevolmente più efficiente sotto il profilo dei costi per costruire un nodo di trasporto e vorrebbe modificare le specifiche tecniche nel traguardo corrispondente. La richiesta è accompagnata da una nota che illustra il tipo di analisi effettuata per stabilire che il nuovo metodo sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi ottenendo nel contempo gli stessi risultati complessivi;
- uno Stato membro vorrebbe modificare le caratteristiche di una centrale idroelettrica, in quanto potrebbe fornire una produzione energetica notevolmente migliore nonostante i costi leggermente più elevati. Lo Stato membro fornisce una breve analisi del modo in cui le nuove caratteristiche migliorerebbero le prestazioni complessive della centrale idroelettrica e una stima aggiornata dei costi della misura.

Le modifiche proposte non dovrebbero ridurre l'ambizione complessiva del PRR, dovrebbero garantire che i piani continuino a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese e non dovrebbero comportare un rinvio dell'attuazione agli ultimi anni del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le misure destinate a sostituire quelle ritenute non attuabili dovrebbero inoltre contribuire, per quanto possibile, agli obiettivi di REPowerEU (ad esempio, il passaggio dalle caldaie a gas alle pompe di calore).

<b>Scenario</b>	<b>Base giuridica</b>
Aggiunta di un capitolo REPowerEU al PRR	Articolo 21 quater
Adeguamento delle misure del PRR a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo	Articolo 18, paragrafo 2
Modifica delle misure del PRR a causa di circostanze oggettive che ne impediscono la realizzabilità	Articolo 21

Aggiunta di misure nel PRR per l'assunzione di prestiti supplementari del dispositivo per la ripresa e la resilienza	Articolo 14
Qualsiasi combinazione degli scenari precedenti	Articolo 14, articolo 18, paragrafo 2, articolo 21, e articolo 21 quater

## **PARTE II: ORIENTAMENTI PER L'ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEGLI ADDENDA**

La presente sezione espone orientamenti generali per l'elaborazione e la presentazione di addenda al PRR, compresa la preparazione del capitolo REPowerEU. Ovunque nella presente parte il termine "modifica" si riferisce a tutte le modifiche del PRR, indipendentemente dalla base giuridica. Nel modificare il piano gli Stati membri dovrebbero fornire le prove relative ai criteri di valutazione stabiliti dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le informazioni aggiornate di cui agli articoli 18 e 21 quater di detto regolamento.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte nell'addendum. Se le modifiche proposte non hanno alcun impatto su una data sezione, non è necessario compilare la relativa parte del modello. La presentazione del capitolo REPowerEU dovrebbe assumere la forma di presentazione di una componente aggiuntiva per riforme e investimenti specifici. Non è necessario ristrutturare il piano già adottato e si dovranno evitare ripetizioni.

La parte II si articola in due sezioni principali: la prima riguarda gli orientamenti per la preparazione dei capitoli REPowerEU e la seconda gli orientamenti sulle informazioni che dovrebbero essere presentate nell'ambito della modifica generale del PRR.

### **I. Capitolo REPowerEU**

#### **1. Riforme e investimenti**

Le misure contenute nei capitoli REPowerEU devono essere riforme e investimenti nuovi avviati a partire dal 1° febbraio 2022 oppure una parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate (con data di inizio a partire dal 1° febbraio 2020). In quest'ultimo caso, nel capitolo REPowerEU sarebbe inclusa soltanto la parte rafforzata della misura vigente. Gli Stati membri soggetti a riduzione del contributo finanziario massimo a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, possono altresì includere, senza rafforzarle, misure contenute in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, fino a concorrenza di un importo dei costi stimati pari alla riduzione del contributo finanziario massimo. Nella pratica ciò significa che, in tali casi, il capitolo REPowerEU conterrebbe parti di misure incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, per costi totali inferiori o uguali alla riduzione del contributo finanziario massimo.

Una misura rafforzata dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale del livello di ambizione della misura iniziale, che dovrebbe rispecchiarsi nella concezione o nel livello dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. A titolo di esempio, uno Stato membro potrebbe mantenere in vigore nel PRR una misura relativa a una componente esistente e tuttavia aumentare considerevolmente l'obiettivo nel capitolo REPowerEU per beneficiare dei nuovi finanziamenti disponibili. Ad esempio un aumento della capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 1 000 MW a 1 300 MW sarebbe presentato come un rafforzamento di 300 MW; l'aumento del numero di edifici ristrutturati (e il conseguimento di

un risparmio energetico superiore al 30 %) da 20 000 a 30 000 abitazioni sarebbe considerato un rafforzamento della misura pari a 10 000 abitazioni.

È opportuno ricordare che le riforme e gli investimenti dovrebbero contribuire altresì a rispondere in modo efficace a tutte le sfide indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese o a un loro sottoinsieme significativo, comprese quelle adottate dal Consiglio nei cicli del semestre 2022, 2023 e successivi, prima della presentazione del PRR da parte dello Stato membro. Le raccomandazioni specifiche per paese 2022 fanno riferimento, tra l'altro, alle sfide energetiche cui gli Stati membri si trovano a far fronte. I PRR, compresi quelli con un capitolo REPowerEU, che non soddisfano in modo soddisfacente i criteri di valutazione non possono essere valutati positivamente e non possono beneficiare di finanziamenti supplementari.

Data l'urgenza delle sfide cui l'UE si trova a far fronte e il calendario serrato per il completamento delle misure nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza (con gli ultimi traguardi/obiettivi da completare entro agosto 2026), gli Stati membri sono incoraggiati a basarsi il più possibile sulle misure già incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio adottate al fine di contribuire tempestivamente agli obiettivi di REPowerEU.

## **2. Esempi di misure che possono essere incluse nei capitoli REPowerEU**

*a) Miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere al fabbisogno immediato in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso*

L'obiettivo si applica alle infrastrutture e agli impianti energetici che consentono la diversificazione dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento, senza tuttavia compromettere gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di energia e clima. Rientrano in questo contesto i terminali GNL, quali le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione di GNL, i gasdotti e altri componenti delle reti del gas, quali le stazioni di misurazione, le stazioni di compressione o lo stoccaggio del gas.

Le misure relative alle infrastrutture e agli impianti petroliferi necessari per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere incluse nel capitolo REPowerEU soltanto degli Stati membri che dipendono specificamente dal petrolio grezzo russo in ragione della loro ubicazione geografica e che hanno beneficiato di una deroga eccezionale e temporanea ai divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 833/2014.

Gli investimenti nelle infrastrutture del gas e nelle infrastrutture petrolifere per gli Stati membri interessati dovrebbero essere allineati, per quanto possibile, ai risultati della valutazione del fabbisogno supplementare di infrastrutture energetiche indicati nella comunicazione della Commissione su REPowerEU dell'8 marzo 2022 e alle discussioni con gli Stati membri in seno ai gruppi regionali di alto livello che operano nel contesto della politica delle reti transeuropee dell'energia (TEN-E), i cui risultati trovano riscontro nell'allegato III del piano REPowerEU del 18 maggio 2022.

Dato l'accento posto sul fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento e previa valutazione positiva della Commissione, le misure destinate a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici essenziali per soddisfare tale fabbisogno potranno beneficiare di una deroga al principio "non arrecare un danno significativo". A tale fine gli Stati membri saranno tenuti a fornire le informazioni del caso per giustificare l'ammissibilità a tale deroga (cfr. punto B)).

Per quanto riguarda le misure che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, gli Stati membri sono invitati a prestare attenzione alla dimensione di cibersecurity dei progetti, al fine di ridurre al minimo, per quanto possibile, i potenziali rischi di interruzioni di energia.

*b) Promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili*

1) Si annoverano in questo contesto misure quali le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica degli edifici, comprese le misure di miglioramento dell'efficienza energetica o l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili, oppure la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, o misure di efficienza energetica in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o miglioramenti dell'efficienza energetica efficaci sotto il profilo dei costi per le imprese, in particolare quelli volti ad attuare le raccomandazioni risultanti dagli audit energetici. Tali misure ridurrebbero la dipendenza dai combustibili fossili e sosterranno la diffusione delle energie rinnovabili. L'obiettivo sarebbe conseguito ad esempio:

- sostenendo la ristrutturazione e le tecnologie che migliorano la prestazione energetica degli edifici, ad esempio, in media almeno del 30 % (con un accesso preferenziale per gli edifici aventi le prestazioni peggiori e per le famiglie a basso reddito);
- decarbonizzando i sistemi di riscaldamento e raffrescamento per renderli efficienti, come nel caso delle pompe di calore (comprese le pompe di calore ibride), del teleriscaldamento e teleraffrescamento ad alta efficienza energetica e da fonti rinnovabili, il fotovoltaico (FV), lo stoccaggio di energia per le energie rinnovabili in loco, i termostati intelligenti, ecc.;
- impiegando strumenti finanziari specifici o contribuendo alla garanzia di InvestEU per sostenere gli investimenti a favore della ristrutturazione energetica degli edifici (ad esempio riqualificazione degli edifici residenziali e non residenziali che presentano le prestazioni peggiori, decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e installazione di fonti energetiche rinnovabili in loco);
- istituendo strutture di assistenza tecnica nazionali o regionali a sostegno dello sviluppo di una nutrita riserva di progetti finanziariamente solidi di efficienza energetica e di ristrutturazione degli edifici che attraggano investitori privati;
- istituendo o rafforzando gli attuali fondi nazionali a sostegno dell'efficienza energetica con appositi strumenti finanziari per l'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici;
- aggiornando la normativa in materia di edilizia ed edifici esigendo che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni siano più efficienti sotto il profilo energetico;

- attuando misure normative che impongono l'installazione obbligatoria di contatori intelligenti di energia negli edifici.

2) L'obiettivo di decarbonizzare l'industria è trattato più specificamente nel riquadro che segue.

3) L'obiettivo di sostenere la diffusione del biometano e dell'idrogeno sostenibili si ricollega agli investimenti destinati ad aumentare la capacità di produzione e il ricorso al biometano sostenibile (comprese le connessioni per consentirne la miscelazione nell'infrastruttura del gas) e ad aumentare la capacità di produzione di idrogeno rinnovabile<sup>8</sup> (compreso l'aumento della corrispondente capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabile necessaria per la produzione di idrogeno rinnovabile). Gli obiettivi si ricollegano altresì agli investimenti nelle capacità di produzione di idrogeno ottenuto senza combustibili fossili<sup>9</sup> e nelle infrastrutture dedicate per l'idrogeno, tra cui condotte, depositi e terminali portuali.

Le riforme corrispondenti potrebbero consistere in incentivi per gli investimenti a favore della produzione o dell'impiego di biometano e biogas sostenibili (contingenti, contratto per differenza) o in riforme destinate a definire un quadro legislativo e regimi normativi adeguati per la produzione, l'uso, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili, dedicando particolare attenzione ai settori difficili da decarbonizzare, conformemente alla strategia dell'UE per l'idrogeno;

4) l'obiettivo di aumentare la quota e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili comprende misure destinate ad aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile, il rafforzamento o l'ammodernamento della rete necessari per integrare le energie rinnovabili e il rispettivo stoccaggio, e riforme volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili, compresa la connessione alla rete.

Le riforme dovrebbero mirare a semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili, ad esempio tramite la digitalizzazione delle procedure o l'introduzione di uno sportello unico per le autorizzazioni ambientali, oppure dovrebbero mirare a migliorare la pianificazione (del territorio), compresa la designazione di zone particolarmente adatte allo sviluppo delle energie rinnovabili. Le riforme dovrebbero essere accompagnate dai necessari miglioramenti delle competenze e potenziamento del personale amministrativo al fine di gestire l'accelerazione e l'aumento del numero di richieste di autorizzazioni, e da altre misure destinate a migliorare le capacità amministrative, quali strumenti migliori e flussi di lavoro razionalizzati.

---

<sup>8</sup> Con "idrogeno rinnovabile" si intende l'idrogeno prodotto a partire da energia da fonti rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti di esecuzione e delegati.

Per "idrogeno ottenuto senza combustibili fossili" si rimanda al quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/C 426/01). Nel contesto dell'obiettivo relativo alla produzione e alla diffusione di idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili non è ammesso il sostegno all'idrogeno prodotto mediante pirolisi gassosa o reforming di metano con vapore con cattura e stoccaggio del carbonio.

Per quanto concerne specificamente il settore del riscaldamento, l'obiettivo può essere conseguito mediante:

- strumenti finanziari specifici o altri tipi di sostegno, incentivi basati su sovvenzioni o incentivi fiscali per gli investimenti in sistemi di riscaldamento e di teleriscaldamento ad alta efficienza energetica da fonti rinnovabili, compresi incentivi ai consumatori affinché installino pompe di calore e unità solari termiche o si colleghino a sistemi moderni di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti da fonti rinnovabili e basati sul calore di scarto;
- regimi pianificati destinati a sostituire i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con tecnologie che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (calore rinnovabile, teleriscaldamento basato su fonti rinnovabili, uso di reti industriali di calore e raffrescamento di scarto);
- ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento al fine di sostituire i combustibili fossili con pompe di calore o fonti rinnovabili, ottimizzando le temperature di funzionamento, e al fine di ridurre le perdite di calore nella rete di teleriscaldamento; ammodernamento di sottostazioni; applicazione del controllo intelligente; aumento delle opzioni di stoccaggio del calore.

#### *b bis) Contrasto della povertà energetica*

In linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, i capitoli REPowerEU possono includere misure destinate ad affrontare strutturalmente le cause profonde della **povertà energetica** attraverso investimenti e riforme duraturi, tra l'altro in materia di efficienza energetica, misure di ristrutturazione degli edifici e misure di protezione e responsabilizzazione dei consumatori. Tali riforme e investimenti dovrebbero fornire un livello di sostegno finanziario sufficiente a ridurre strutturalmente la domanda di energia delle famiglie a basso reddito (fino al 100 % dei costi) e delle imprese vulnerabili, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), e le imprese che operano in settori ad alta intensità energetica, le quali si trovano in gravi difficoltà a causa delle bollette energetiche elevate.

Tra le misure capaci di conseguire tali obiettivi figurano<sup>10</sup>:

- sostegno finanziario ai regimi di efficienza energetica, anche attraverso strumenti finanziari dedicati;
- regimi destinati a ridurre la domanda di energia elettrica delle famiglie e delle imprese, comprese le PMI, che incontrano difficoltà per le bollette elevate dell'energia elettrica;
- integrazioni finanziarie ad altri regimi previsti nel PRR per aumentare l'intensità dell'assistenza a favore delle famiglie vulnerabili, ad esempio per le ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica;
- regimi che sovvenzionano la ristrutturazione energetica o l'installazione di soluzioni di riscaldamento;
- sostegno e promozione delle comunità dell'energia;

---

<sup>10</sup> Per ulteriori esempi di misure, consultare il documento "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" (COM(2021) 660 final).



- programmi di educazione all'energia rivolti ai cittadini per sensibilizzarli sul risparmio energetico, in particolare per quanto concerne i modelli e i consumatori ad alto consumo energetico;
- diffusione di sportelli unici che offrano consulenza e assistenza effettive (non limitate alle informazioni) in merito alle possibilità di ristrutturazione degli edifici, attestati di prestazione energetica e raccomandazioni in materia di audit energetici;
- riforme che tengano conto del livello delle prestazioni in termini di efficienza energetica nel contesto della fissazione dei canoni di locazione per abitazioni e immobili commerciali.

*b ter) Incentivazione della riduzione della domanda di energia*

L'obiettivo di incentivare la riduzione della domanda di energia si applica alle misure riguardanti i processi di produzione/prestazione di servizi da parte di *imprese* ed è collegato alle questioni delineate nella specifica sezione qui di seguito (Rafforzare la base industriale dell'Europa). Un esempio che combina i costi energetici d'interesse con le misure strutturali potrebbe essere una compensazione finanziaria temporanea per le perdite di produzione derivanti da una riduzione a breve termine della domanda di energia elettrica accompagnata dall'obbligo di investimenti con effetti di lunga durata che conseguano gli obiettivi di REPowerEU (ad esempio la riduzione dell'intensità di gas a effetto serra generati dalla produzione delle imprese<sup>11</sup> entro la metà del 2026, ad esempio passando alle energie rinnovabili, oppure misure di risparmio energetico).

Gli investimenti nella riduzione della domanda di energia potrebbero essere integrati da riforme che forniscano incentivi normativi per miglioramenti duraturi dell'efficienza energetica, in particolare mediante:

- la diffusione di sportelli unici che offrano consulenza e assistenza (non limitate alle informazioni) in merito alle possibilità di ristrutturazione degli edifici, attestati di prestazione energetica e raccomandazioni in materia di audit energetici;
- regimi che incentivino la ristrutturazione energetica degli edifici o l'installazione di soluzioni di riscaldamento di cui alla lettera b), punto 1.

*c) Contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie*

Tra gli esempi di misure connesse alla trasmissione, alla distribuzione e allo stoccaggio di energia figurano:

- impianti di stoccaggio di energia elettrica, in particolare per sostenere la diffusione di risorse rinnovabili e/o ridurre al minimo le congestioni;

---

<sup>11</sup> Per il sostegno agli impianti rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE si applicano i criteri stabiliti negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (orientamenti tecnici DNSH) e negli allegati delle decisioni di esecuzione del Consiglio.

- lo sviluppo di reti nazionali di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, in particolare per eliminare le strozzature e promuovere l'ulteriore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la realizzazione di interconnettori di energia elettrica;
- riforme delle tariffe e agevolazione dei progetti di connettività della rete;
- riforme destinate a migliorare la flessibilità del sistema energetico;
- la definizione di calendari trasparenti per gli aggiornamenti delle reti di distribuzione e trasmissione e le aste per l'energia da fonti rinnovabili.

Tra gli esempi di misure legate ai trasporti a zero emissioni figurano gli investimenti o le riforme per la diffusione di:

- veicoli a emissioni zero dallo scarico, quali i veicoli elettrici puri o a pile a combustibile a idrogeno e navi/aeromobili a zero emissioni;
- rinnovo di mezzi di trasporto a zero emissioni e ammodernamento di mezzi di trasporto e infrastrutture a zero emissioni per veicoli e navi/aeromobili a emissioni zero dallo scarico;
- materiale rotabile a zero emissioni per il trasporto ferroviario, l'infrastruttura ferroviaria e i relativi sottosistemi per materiale rotabile a zero emissioni; punti di ricarica elettrica, potenziamenti della connessione alla rete elettrica, stazioni di rifornimento dell'idrogeno o sistemi di strade elettrificate;
- riforme del quadro normativo per promuovere l'ammodernamento delle autovetture a combustione interna di piccole dimensioni trasformandole in veicoli elettrici, accelerando la procedura di omologazione di tale riqualificazione; erogazione di incentivi al settore dell'ammodernamento e ai consumatori (incentivi fiscali, prestiti agevolati o sovvenzioni per gli investimenti iniziali); sviluppo di una campagna di sensibilizzazione;
- investimenti nella produzione di carburanti avio da idrogeno rinnovabile e riforme per incentivare la produzione.

*d) Sostegno degli obiettivi di cui alle lettere a), b), b bis), b ter) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde*

Per quanto concerne le competenze verdi e le relative competenze digitali, l'obiettivo contribuisce a dotare la forza lavoro delle abilità e delle competenze necessarie per il conseguimento degli obiettivi in materia di energia e clima, in particolare nei settori industriali fondamentali per la transizione a zero emissioni nette. Le misure possono comprendere ad esempio le seguenti:

- il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro attraverso attività di formazione e strumenti di previsione, nonché prestando particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati;
- apprendistati, tirocini e programmi di affiancamento lavorativo, anche in partenariato con imprese pertinenti;

- adeguamento dei programmi di istruzione e formazione e conseguente erogazione di orientamenti in materia di istruzione e di carriera;
- incentivi volti a migliorare il livello delle competenze della forza lavoro esistente e a formare operatori qualificati nel settore dell'energia rinnovabile e nei settori dell'edilizia.

Per quanto concerne il sostegno alle catene del valore delle materie prime e delle tecnologie critiche connesse alla transizione verde, in particolare le tecnologie dell'industria a zero emissioni nette, l'obiettivo può essere conseguito mediante misure destinate a rafforzare la capacità di base tecnologica e manifatturiera dell'Unione nel campo dei materiali e componenti a tecnologia pulita, al fine di aumentare la resilienza e la sovranità delle catene strategiche del valore dell'UE, anche rafforzando l'economia circolare (cfr. riquadro specifico qui di seguito).

### **Rafforzare la base industriale dell'Europa in un contesto di prezzi elevati dell'energia**

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di salvaguardare la base economica, industriale e tecnologica dell'Europa nel contesto dei prezzi elevati dell'energia e dell'intensificazione della concorrenza mondiale. Per superare queste sfide e rafforzare la resilienza economica e la competitività dell'Europa, il Consiglio europeo ha auspicato una risposta coordinata che permetta la mobilitazione di tutti i pertinenti strumenti nazionali e dell'UE.

Il regolamento REPowerEU riconosce il ruolo del settore industriale nel guidare la transizione dell'UE dall'affrancamento dai combustibili fossili a un approvvigionamento energetico più diversificato e maggiormente generato da fonti rinnovabili. In primo luogo, l'industria manifatturiera rappresenta la quota più elevata delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE (22 %) e, pertanto, una rapida decarbonizzazione dei processi industriali rappresenta un fattore essenziale per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di REPowerEU. In secondo luogo, una base manifatturiera, industriale e tecnologica dell'UE forte e innovativa nelle grandi catene del valore a tecnologia pulita è importante al fine di garantire che, nell'abbandonare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili, l'UE non diventi eccessivamente dipendente da paesi terzi per le attrezzature, i componenti e i materiali essenziali per un'economia a zero emissioni nette.

In tale contesto, nell'ambito dell'equilibrio generale delle priorità REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a proporre nei capitoli REPowerEU misure e investimenti che sostengano la transizione dell'industria dell'UE verso tecnologie a zero o a basse emissioni di carbonio nel percorso verso l'azzeramento delle emissioni, preservando la competitività attuale e futura dei settori a tecnologia pulita fondamentali per l'UE, sostenendo l'espansione della loro capacità produttiva e di innovazione, anche in tutti i segmenti chiave delle catene di approvvigionamento, e, più in generale, che preservino l'attrattiva globale dell'UE come sede di investimento in industrie strategiche che utilizzano tecnologie pulite. Il sostegno agli investimenti (ad esempio sgravi fiscali o altre forme di sostegno) dovrebbe essere combinato con ulteriori riforme capaci di amplificare l'impatto del sostegno finanziario.

È opportuno ricordare che gli Stati membri possono finanziare gli investimenti in attività a lungo termine e, in condizioni specifiche, alcune delle spese operative temporanee associate a tali progetti (tanto nei capitoli esistenti dei PRR quanto nei capitoli REPowerEU). Per essere ammissibili al sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i costi operativi

dovrebbero costituire parte integrante della riforma/dell'investimento che contribuisce a soddisfare i criteri di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ed essere limitati e commisurati al conseguimento dei risultati attesi a lungo termine dall'investimento (cfr., ad esempio, gli esempi pratici riportati di seguito che potrebbero risultare adeguati a superare le sfide individuate dagli Stati membri). Si riportano di seguito alcuni esempi illustrativi dei tipi di misure che gli Stati membri potrebbero ipotizzare di includere nei capitoli REPowerEU, associati agli obiettivi di REPowerEU.

**Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b) - decarbonizzazione dell'industria e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili**

- *Investimenti nella decarbonizzazione della produzione di acciaio, ad esempio sostituendo i processi di produzione basati sugli altiforni con processi di produzione a zero o a basse emissioni basati sull'elettrificazione o sull'idrogeno. Il progetto potrebbe comprendere anche la produzione di idrogeno rinnovabile e coprire i costi operativi connessi all'investimento in tal senso. Una riforma d'accompagnamento potrebbe consistere in sgravi fiscali per la ricerca e l'innovazione in nuove tecnologie pionieristiche a zero emissioni.*
- *Sostegno alla produzione di componenti per turbine eoliche (pale, fondamenta, turbine, cavi). La misura potrebbe essere accompagnata da una riforma che stabilisca un obiettivo nazionale vincolante per l'approvvigionamento di energia eolica, così come da una pianificazione più prevedibile dello sviluppo dell'eolico e delle aste di energia eolica.*
- *Sostegno alla fabbricazione di componenti per sistemi solari fotovoltaici (silicio policristallino, lingotti e wafer, celle, moduli, invertitore), comprese le spese in conto capitale. La misura potrebbe essere combinata con una riforma che imponga l'installazione obbligatoria di pannelli solari sui tetti degli edifici di grandi dimensioni al di sopra di una determinata superficie (ad esempio uffici, supermercati, magazzini, parcheggi) oppure l'installazione obbligatoria di pannelli solari verticali bifacciali lungo le autostrade.*

**Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d) - incentivazione della riduzione della domanda di energia**

- *Programmi che sovvenzionano l'acquisto e l'installazione di pompe di calore, comprese quelle industriali. Il finanziamento potrebbe riguardare altresì elementi connessi alla promozione di sovvenzioni e campagne di sensibilizzazione delle PMI in materia di audit energetici. Una riforma che integri gli investimenti potrebbe comportare la fissazione di una data di eliminazione del riscaldamento a combustibili fossili negli impianti industriali o piani di decarbonizzazione vincolanti a livello di ciascun settore o impianto industriale.*
- *Investimenti a sostegno dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie che presentano le prestazioni migliori per l'utilizzo del calore di scarto nelle industrie ad alta intensità energetica. Il sostegno potrebbe essere esteso anche al sostegno accessorio connesso all'installazione (concezione del progetto, licenze di brevetto, formazione del personale) e potrebbe anche assumere la forma di sgravi fiscali. Gli Stati membri potrebbero combinarlo con incentivi normativi, quali l'obbligo di dotare determinati tipi di impianti della capacità di produzione di energia elettrica da calore di scarto a bassa temperatura.*

**Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e) - sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili**

- *Polo energetico che combina la produzione di energia solare con uno stoccaggio di energia in loco di grande capacità nel contesto di un impianto industriale. Il sostegno potrebbe coprire altresì taluni costi connessi all'investimento, quali la fornitura di pezzi di ricambio, i costi della manodopera legati alla costruzione delle strutture e i costi amministrativi. Le riforme d'accompagnamento potrebbero comportare una semplificazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione delle strutture e la loro connessione alla rete.*
- *Sistema di stoccaggio dell'energia che offre una seconda vita alle batterie (ad esempio dei veicoli elettrici). L'investimento potrebbe coprire i costi relativi all'acquisto di batterie riutilizzate o riciclate e potrebbe essere integrato da una riforma che inasprisca gli obblighi di riciclaggio imposti ai costruttori di autovetture elettriche.*

**Articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera f) - sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde**

- *Impianto per la produzione di litio ottenuto senza combustibili fossili a partire da acque geotermiche (utilizzando il processo di estrazione diretta del litio), compresi i costi della fase di avviamento (ad esempio, licenze per i brevetti d'interesse). La misura potrebbe essere combinata con una riforma che incentivi la diffusione del litio ottenuto senza combustibili fossili, anche nei settori automobilistico e delle energie rinnovabili.*
- *Impianti di produzione di catodi ed anodi per batterie, compresi gli impianti di riutilizzo e riciclaggio delle batterie e la produzione di attrezzature di fabbricazione per gigafabbriche. La misura potrebbe essere accompagnata da una semplificazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione di fabbriche e da obiettivi ambiziosi per l'utilizzo di batterie riciclate e norme in materia di efficienza delle risorse.*
- *Miglioramenti tecnologici delle raffinerie di rame che consentono di riciclare rottami elettronici pretrattati (o materiali elettronici) per recuperare principalmente rame, stagno, nichel e metalli preziosi collegati alla transizione verde. La misura potrebbe comprendere i costi di transizione concernenti la formazione per riqualificare il personale esistente e i costi connessi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti elettronici. Una possibile riforma complementare potrebbe contemplare l'introduzione di obiettivi più ambiziosi per la raccolta differenziata e il riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti elettronici.*

**Modello di sostegno ipotizzabile dagli Stati membri**

L'elaborazione di un pertinente strumento di sostegno finanziario dovrebbe permettere l'assorbimento rapido dei finanziamenti da parte dei settori che ne hanno bisogno. In tale contesto, prima di creare veicoli finanziari nuovi si potrebbe ipotizzare il potenziamento di regimi e progetti di sostegno vigenti. Le alleanze industriali dell'UE esistenti (in particolare per quanto concerne le batterie, il fotovoltaico solare, le materie prime critiche e l'idrogeno) comprendono spesso riserve di ipotesi di progetti che, ove necessario e proporzionato, potrebbero essere prese in considerazione per un finanziamento nel contesto di tali regimi di sostegno. Analogamente si potrebbe erogare sostegno a favore di progetti che sono stati valutati positivamente dal Fondo per l'innovazione ma che erano al di sotto della soglia di finanziamento.

I prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza offrono condizioni di finanziamento competitive. Esistono diverse soluzioni possibili per trasferire alle imprese tali costi vantaggiosi del capitale, ad esempio:

- canalizzare i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso istituzioni finanziarie internazionali, banche multilaterali di sviluppo e banche commerciali per garantirne una rapida diffusione, senza fare affidamento sulle risorse della pubblica amministrazione;
- utilizzare garanzie sui prestiti per ridurre il rischio per i prestatori e rendere più interessante per loro finanziare progetti nel settore delle tecnologie pulite;
- sviluppare un fondo che offra soluzioni di finanziamento ponte per consentire alle imprese di colmare il divario tra il momento in cui sostengono le spese e quello in cui ricevono entrate dagli investimenti a più lungo termine.

### **3. Principio "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH)**

#### **Applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" nel contesto di REPowerEU**

Il principio "non arrecare un danno significativo" continua ad applicarsi alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, in linea con il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con una deroga mirata destinata a salvaguardare la sicurezza energetica immediata dell'UE.

Le misure a sostegno degli obiettivi di REPowerEU che sono già state incluse nei PRR adottati sono già state valutate in relazione al principio "non arrecare un danno significativo". Di conseguenza non sarà necessaria una nuova valutazione delle parti rafforzate di tali misure. Una revisione della valutazione DNSH potrebbe risultare necessaria soltanto nel caso in cui la natura delle modifiche apportate alle misure rischi di incidere su di essa. Per le misure nuove gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul modo in cui sono conformi al principio "non arrecare un danno significativo".

A tal fine gli Stati membri dovrebbero presentare o modificare l'autovalutazione del principio "non arrecare un danno significativo" (autovalutazione DNSH) per le misure REPowerEU in linea con la sezione II, punto 1, lettera d), dei presenti orientamenti.

È preferibile includere nel capitolo REPowerEU soltanto le misure che, per loro natura, sono conformi al principio "non arrecare un danno significativo", conformità dimostrabile nell'autovalutazione di tale principio. Per tali misure non sarà necessario includere garanzie specifiche in relazione al principio "non arrecare un danno significativo" nella descrizione delle misure e/o nei traguardi e obiettivi corrispondenti.

In altre parole, la natura delle misure determinerà l'eventuale necessità di salvaguardie specifiche in relazione a detto principio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

#### **Deroga al principio "non arrecare un danno significativo" nel contesto di REPowerEU**

Fatta salva la valutazione positiva della Commissione, il principio "non arrecare un danno significativo" non si applicherà alle misure che si prevede contribuiscano a migliorare le

infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Nel valutare l'ammissibilità delle misure a una deroga al principio DNSH, la Commissione prenderà in considerazione quattro requisiti. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri a sostegno della propria valutazione.

- **Eventualità o meno che la misura sia necessaria e proporzionata per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e dei rischi di effetti di dipendenza (*lock-in*)**

Al fine di valutare la necessità e la proporzionalità della misura, la Commissione terrà conto delle proiezioni stimate della domanda di gas o petrolio nello Stato membro interessato, delle capacità di interconnessione e degli scambi con i paesi vicini, tenendo conto degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e dell'impatto dell'interruzione delle importazioni dalla Russia. Inoltre la Commissione prenderà in considerazione la capacità e il volume di energia supplementari apportati dalla misura, la maturità, il calendario e l'esistenza di progetti complementari, anche negli Stati membri limitrofi.

Gli Stati membri sono invitati a presentare tutte le informazioni del caso per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione valuterà inoltre se possano essere praticabili, tecnicamente ed economicamente, alternative più pulite aventi la medesima capacità, un calendario analogo e costi comparabili. La Commissione può ad esempio chiedere informazioni sulle soluzioni alternative ipotizzate dallo Stato membro, quali la costruzione di progetti di produzione di energia rinnovabile su larga scala equivalenti in termini di capacità energetica. Inoltre le infrastrutture supplementari relative al gas dovrebbero essere adeguate alle esigenze future, al fine di agevolarne la sostenibilità sul lungo periodo mediante futuri processi di riconversione verso combustibili sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio spiegare se l'infrastruttura sia in grado di funzionare con idrogeno puro al 100 % o suoi derivati e, laddove ciò non fosse possibile, dovrebbero indicarne i motivi.

- **Lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare tale danno attraverso altre misure, comprese quelle di cui al capitolo REPowerEU**

Nella valutazione la Commissione terrà conto degli sforzi complessivi che lo Stato membro compie per limitare il danno della misura ai sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, anche attraverso misure presentate nel capitolo REPowerEU.

Le misure contenute nel capitolo REPowerEU dovrebbero essere intraprese nel rispetto dell'applicabile quadro giuridico ambientale dell'UE e nazionale, così da contribuire ad attenuare i danni, in particolare controllando e prevenendo l'inquinamento e proteggendo la biodiversità e i corpi idrici, segnatamente attraverso valutazioni ambientali. Tuttavia gli sforzi degli Stati membri dovrebbero comprendere, ove possibile, elementi atti a limitare il danno potenziale agli obiettivi ambientali. Per quanto concerne l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire informazioni sulla capacità prevista e sull'utilizzo previsto del progetto, al fine di dimostrare che la sua portata non va oltre quanto necessario per soddisfare il fabbisogno di sicurezza

dell'approvvigionamento energetico dell'UE a breve termine. Per quanto concerne l'adattamento, si potrebbe effettuare un'adeguata valutazione del rischio climatico al fine di limitare il rischio di pericoli climatici in relazione al funzionamento del progetto. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per evitare di arrecare danni significativi agli altri obiettivi ambientali.

- **La misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, sulla base di considerazioni qualitative**

Nella valutazione la Commissione terrà conto della capacità del progetto e dell'eventualità o meno che sia concepito in modo tale da soddisfare il necessario fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, alla luce dell'obiettivo generale di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Valuterà altresì se la misura è in linea con la più ampia politica in materia di energia e clima stabilita dallo Stato membro nel piano nazionale per l'energia e il clima. La serie più ampia di misure contenute nel capitolo REPowerEU e nel PRR sarà presa in considerazione alla luce del contributo che apporta al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

- **Si prevede che la misura sia operativa entro il 31 dicembre 2026**

La Commissione valuterà il calendario dei progetti presentati per accertare che si preveda l'operatività della misura entro il 31 dicembre 2026. A tal fine gli Stati membri sono incoraggiati a fornire informazioni sullo stato di attuazione del progetto e una tabella di marcia che dimostri che l'entrata in funzione è conseguibile entro il 2026.

Come previsto dall'articolo 21 quater, paragrafo 8, le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non contribuiscono alle riforme e agli investimenti soggetti alla deroga all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo". A tale fine la Commissione provvederà a che i costi stimati delle riforme e degli investimenti che non sono soggetti a tale deroga corrispondano quanto meno al sostegno finanziario supplementare a fondo perduto per REPowerEU assegnato dallo Stato membro in virtù dell'articolo 21 bis del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (entrate dell'ETS).

I costi totali stimati delle misure soggette alla deroga all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" non possono superare il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU. La soglia può essere calcolata dividendo la somma dei costi stimati di tali misure per la somma dei costi stimati di tutte le misure contenute nel capitolo REPowerEU.



## Esempi illustrativi del tipo di informazioni che gli Stati membri potrebbero fornire

Che cosa valuterà la Commissione?	Che cosa possono fornire gli Stati membri a sostegno della valutazione?
Se la misura è <b>necessaria e proporzionata</b> per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione dell'impatto dell'interruzione delle importazioni di gas/petrolio dalla Russia e stima della capacità e dell'utilizzo della misura destinata a sostituirle.</li> <li>• Proiezioni della domanda di gas/petrolio, ad esempio sulla base dei lavori di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima.</li> <li>• Considerazione di soluzioni alternative più pulite, comparabili in termini di calendario, costi e capacità (ad esempio progetti di energia rinnovabile attuabili su vasta scala, compatibilità dei gasdotti o degli impianti con il funzionamento a idrogeno puro al 100 % per evitare effetti di dipendenza, caratteristiche di progettazione che consentano il cambio di destinazione).</li> <li>• Spiegazione del contributo alla sicurezza energetica dell'Unione nel suo complesso o a quella di più Stati membri. Spiegazione del motivo per cui la portata della misura non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi.</li> </ul>
Gli <b>sforzi complessivi</b> che lo Stato membro ha intrapreso <b>per limitare il potenziale danno</b> agli obiettivi ambientali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prove pertinenti degli sforzi destinati a limitare il potenziale danno della misura all'ambiente (ad esempio conclusioni di un'adeguata valutazione del rischio climatico, risultati di valutazioni ambientali).</li> <li>• Spiegazione del modo in cui altre misure, comprese quelle contenute nel capitolo REPowerEU e nel PRR, prevengono danni agli obiettivi ambientali.</li> </ul>
Se la misura <b>non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030</b> e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo di altre misure, comprese quelle contenute nel capitolo REPowerEU e nel PRR, al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi climatici.</li> <li>• Allineamento agli obiettivi climatici del pacchetto "Pronti per il 55 %" e potenziale integrazione della misura nei piani nazionali per l'energia e il clima iniziali o aggiornati, a dimostrazione del fatto che non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.</li> </ul>
Si prevede che la misura <b>sia operativa entro il 31 dicembre 2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendario e tabella di marcia del progetto, compreso lo stato operativo previsto al 31 dicembre 2026 (stato delle procedure di aggiudicazione e delle autorizzazioni dei progetti presentati, approvazioni e permessi).</li> </ul>

### **4. Dimensione ed effetto transfrontalieri e multinazionali**

Le infrastrutture transfrontaliere e i progetti multinazionali sono importanti ai fini del conseguimento degli obiettivi di REPowerEU a medio termine e sono incoraggiati nel contesto di REPowerEU. Si ritiene che le misure abbiano una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale se contribuiscono a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso o se riducono la dipendenza dai combustibili fossili e/o la domanda di energia.

Il regolamento REPowerEU prevede un requisito supplementare all'articolo 18, paragrafo 4, lettera h), per quanto riguarda i progetti transfrontalieri o multinazionali. Nei capitoli REPowerEU gli Stati membri dovranno indicare quali misure del capitolo, comprese tra l'altro le misure destinate a far fronte alle sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze effettuata dalla Commissione, sono considerate avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Inoltre gli Stati membri devono indicare se i costi totali stimati delle misure rappresentano almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure contenute nei capitoli REPowerEU. In caso contrario, gli Stati membri sono invitati a spiegarne i motivi.

Progetti infrastrutturali transfrontalieri (di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza)

I progetti transfrontalieri comprendono progetti infrastrutturali (reti di trasmissione e distribuzione e infrastrutture di stoccaggio) destinati a garantire l'approvvigionamento energetico al fine di eliminare le strozzature esistenti. A tal fine la Commissione terrà conto della sua valutazione più recente delle esigenze di maggio 2022.

Nello svolgere la valutazione la Commissione prenderà in considerazione anche i progetti aventi una dimensione multinazionale, ad esempio progetti condotti contemporaneamente in Stati membri diversi, progetti che fanno parte di un corridoio più ampio che attraversa più Stati membri o progetti condotti a livello nazionale aventi un impatto significativo sugli Stati membri limitrofi.

Al fine di conseguire al meglio gli obiettivi di REPowerEU entro il periodo di tempo limitato del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione applicherà un approccio proporzionato e terrà conto sia della situazione geografica sia delle sfide energetiche immediate e a lungo termine di ciascuno Stato membro.

Misure destinate a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia

L'effetto transfrontaliero o multinazionale delle misure di cui al capitolo REPowerEU non dovrebbe essere inteso in senso stretto come limitato ai progetti che comportano infrastrutture transfrontaliere.

Considerando l'integrazione dei mercati dell'energia tra gli Stati membri e l'ulteriore interconnessione tra i mix energetici degli Stati membri, si può ritenere che i progetti che incidono in maniera significativa sulla domanda e sull'offerta di energia (in particolare gas ed energia elettrica) producano un impatto sull'equilibrio tra domanda e offerta in diversi paesi e sui flussi transfrontalieri.

Le misure che contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e/o la loro domanda, a eliminare le strozzature nei flussi interni di energia o ad agevolare la diffusione e l'integrazione di progetti in materia di energie rinnovabili (quali le reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e i mezzi di stoccaggio) producono in genere un effetto transfrontaliero e dovrebbero essere conteggiate ai fini dell'obiettivo del 30 %.

Ai fini della valutazione degli effetti transfrontalieri o multinazionali, la Commissione prenderà pertanto in considerazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le misure relative all'efficienza energetica, alla diffusione delle energie rinnovabili, alla diffusione delle pompe di calore, alla decarbonizzazione dell'industria, alle reti di distribuzione e all'idrogeno rinnovabile/ottenuto senza combustibili fossili.

Per ciascuna misura lo Stato membro dovrà fornire una breve spiegazione della dimensione transfrontaliera dell'investimento, compreso l'effetto previsto sui flussi di energia transfrontalieri.

## **5. Valutazione del capitolo REPowerEU**

Le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU e finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza costituiranno parte integrante dei PRR. Salvo indicazione contraria, dovrebbero soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 18 e sono soggetti ai criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19 e nell'allegato V, segnatamente per quanto riguarda la marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, punto 2.6, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

### **Criterio di valutazione relativo agli obiettivi di REPowerEU**

Le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU saranno sottoposti a valutazione in base a un criterio supplementare, stabilito all'allegato V, sezione 2.12, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in relazione all'effettivo contributo apportato agli obiettivi di REPowerEU. Conformemente all'allegato V del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nella valutazione la Commissione deve tenere conto degli elementi seguenti e valutare se le misure:

- migliorano le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il GNL, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), sono ammissibili anche i miglioramenti delle infrastrutture e degli impianti petroliferi destinati a soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento; o
- promuovono l'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzando l'industria, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumentando la quota e accelerando la diffusione delle energie rinnovabili; o
- contribuiscono al contrasto della povertà energetica e, se del caso, attribuiscono adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali; o
- incentivano la riduzione della domanda di energia; o
- eliminano le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, o sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie; o
- sostengono gli obiettivi menzionati attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che i capitoli REPowerEU sono coerenti con gli altri sforzi compiuti per conseguire gli obiettivi di REPowerEU. Le informazioni fornite dagli Stati membri su questo punto dovrebbero includere una breve descrizione dei grandi investimenti e

riforme non finanziati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza che perseguono gli obiettivi di REPowerEU nel contesto del calendario del dispositivo, così come una spiegazione del modo in cui tali sforzi si articolano con gli obiettivi di REPowerEU.

### **Valutazione della dimensione o dell'effetto di natura transfrontaliera e multinazionale**

Conformemente all'articolo 19 modificato, la valutazione da parte della Commissione di un PRR modificato applicherà il criterio supplementare della dimensione o dell'effetto di natura transfrontaliera o multinazionale delle riforme e degli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU. Conformemente all'allegato V, per la valutazione la Commissione terrà conto degli elementi seguenti:

1) se la misura contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione e se è in linea con gli obiettivi di REPowerEU, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e della sua posizione geografica;

O

2) se si prevede che l'attuazione della misura prevista sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili (in termini di offerta e domanda) e la domanda di energia (che si tratti di energia elettrica, gas, combustibili fossili, ecc.).

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, modificato, la Commissione includerà nella valutazione del PRR modificato comprendente un capitolo REPowerEU una sintesi delle misure proposte in tale capitolo aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. La sintesi sarà riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio.

Se i costi stimati di tali misure rappresentano meno del 30 % dei costi stimati di tutte le misure contenute nel capitolo REPowerEU, la sintesi spiegherà perché tale obiettivo indicativo non è conseguito, dimostrando ad esempio che altre misure incluse nel capitolo REPowerEU dello Stato membro rispondono meglio agli obiettivi di REPowerEU o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo.

### **Aggiornamento del criterio di valutazione relativo all'obiettivo climatico del 37 %**

Oltre all'obiettivo climatico pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano, lo stesso capitolo REPowerEU dovrebbe conseguire un obiettivo climatico pari ad almeno il 37 % sulla base dei costi totali stimati delle misure in esso incluse.

La soglia può essere calcolata dividendo la somma dei costi stimati delle misure che contribuiscono all'obiettivo climatico incluse nel capitolo REPowerEU per la somma dei costi stimati di tutte le misure contenute nel capitolo REPowerEU.

### **Esenzione dall'obbligo di contribuire all'obiettivo digitale del 20 %**

In linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 5, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le riforme e gli investimenti inclusi nei capitoli REPowerEU da finanziare tramite il dispositivo saranno soggetti alla metodologia per la marcatura digitale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato VII del medesimo regolamento. Tuttavia il sostegno alle misure nel contesto del capitolo REPowerEU non sarà preso in considerazione nel calcolo del conseguimento dell'obiettivo digitale del 20 %.

Sebbene le riforme e gli investimenti proposti nei capitoli REPowerEU siano esclusi dal calcolo dell'obiettivo digitale, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione qualitativa del modo in cui prevedono che le misure contenute nel PRR, comprese quelle dei capitoli REPowerEU, contribuiscano alla transizione digitale e alle sfide che ne derivano. Gli Stati membri sono invitati a proporre investimenti digitali pertinenti agli obiettivi di REPowerEU. Tra questi investimenti potrebbero figurare, ad esempio:

- la digitalizzazione delle reti energetiche, comprese le reti intelligenti;
- la diffusione di contatori intelligenti, ricariche intelligenti, sistemi e sensori di gestione intelligenti, in abbinamento a interventi di ristrutturazione per l'efficienza energetica;
- la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati e il riutilizzo del loro calore di scarto;
- la cibersicurezza del sistema energetico, essenziale dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento;
- le infrastrutture di dati atte a consentire un ampio sviluppo della gestione della domanda (ad esempio con lo spazio comune europeo dei dati sull'energia) e lo stoccaggio dell'energia;
- le misure intese alla digitalizzazione dei trasporti parzialmente dedicate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- le misure per la digitalizzazione del trattamento delle sovvenzioni per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica;
- le misure per la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale che consentono la corretta individuazione delle famiglie a rischio di povertà e la modulazione dell'intensità dell'aiuto finanziario;
- le competenze o le applicazioni digitali per la responsabilizzazione dei consumatori di energia.

Infine, per sostenere l'ambizione digitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la marcatura digitale rimarrà applicabile a tutte le misure proposte nelle revisioni dei PRR che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 1, del regolamento REPowerEU.

## **II. Orientamenti generali per la modifica dei PRR**

Le sezioni che seguono offrono una panoramica degli elementi che ciascuno Stato membro dovrebbe includere nel proprio PRR modificato. I presenti orientamenti affrontano le questioni sollevate con maggiore frequenza dagli Stati membri e forniscono indicazioni pratiche su come strutturare l'addendum al PRR in linea con il disposto dell'articolo 18 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per garantire coerenza nella presentazione dell'addendum e del PRR, la struttura descritta di seguito segue gli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza del gennaio 2021. Gli Stati membri sono invitati a mantenere la stessa struttura nei rispettivi PRR e a limitare le modifiche alle sezioni esistenti dei medesimi.

## **1. Obiettivi delle modifiche**

### **Risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale / contributo ai sei pilastri**

Il PRR modificato dovrebbe continuare a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale e contribuire in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le modifiche apportate al piano iniziale dovrebbero mantenere tale equilibrio o, qualora lo alterino, l'alterazione dovrebbe essere giustificata dimostrandone la conformità con le nuove sfide cui occorre far fronte e/o con la nuova dotazione finanziaria dello Stato membro. A tal fine lo Stato membro dovrebbe descrivere in che modo il PRR modificato continui a rappresentare una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla sua situazione economica e sociale. Se le modifiche apportate al piano sono marginali, gli Stati membri possono limitarsi a presumere che il contributo ai sei pilastri rimanga equilibrato e che non sia necessario fornire dettagliate spiegazioni supplementari.

Gli Stati membri dovrebbero collegare le nuove misure ai relativi pilastri spiegandone il contributo adeguato. Se sopprime o riduce determinate misure, il PRR modificato dovrebbe spiegare in che modo il contributo complessivo del piano ai pilastri interessati rimarrà sufficiente: se del caso, tale spiegazione dovrà stabilire un collegamento tra le misure soppresse e le eventuali nuove misure proposte in sostituzione, con riferimento ai pilastri interessati.

Le spiegazioni fornite dovrebbero tenere debitamente conto di eventuali nuovi sviluppi nello Stato membro o nelle politiche dell'UE che incidono sui sei pilastri. Alla luce degli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati in particolare a considerare in che modo l'impatto dei più recenti sviluppi geopolitici si traduca in un contributo supplementare del piano al pilastro della transizione verde. In tale contesto gli addenda con misure supplementari riguardanti solo uno o due pilastri sono accettabili se giustificati dalle nuove sfide cui gli Stati membri devono far fronte.

### **Collegamento con le raccomandazioni specifiche per paese e il semestre europeo**

Il PRR modificato che comprende riforme e investimenti supplementari e che richiede maggiori fondi dovrebbe tenere conto di tutte le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle adottate dal Consiglio nei cicli 2019 e 2020 del semestre europeo e quelle dei cicli successivi del semestre fino alla data di valutazione del PRR modificato<sup>12</sup>. Saranno particolarmente pertinenti le raccomandazioni specifiche per paese formulate nei cicli 2022 e 2023, una volta adottate dal Consiglio, in particolare per preparare i capitoli REPowerEU. Le relazioni per paese annuali fanno il punto sui progressi relativi all'attuazione delle misure incluse nei PRR, evidenziando esempi di importanti riforme e investimenti relativi a traguardi conseguiti che s'iscrivono nella linea di raccomandazioni specifiche per paese passate, e individuano le grandi sfide irrisolte o le nuove sfide emergenti che i PRR non trattano a sufficienza e che sono alla base delle nuove raccomandazioni specifiche per paese.

---

<sup>12</sup> Nel ciclo ordinario del semestre europeo le raccomandazioni specifiche per paese sono solitamente proposte dalla Commissione verso fine maggio o inizio giugno, sono approvate dal Consiglio europeo e sono infine adottate dal Consiglio a inizio luglio.

In sede di revisione del piano gli Stati membri devono continuare a far fronte in maniera efficace a tutte le sfide, o a un loro sottoinsieme significativo, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle adottate dal Consiglio nel ciclo del semestre 2022 e (se del caso) in quello del 2023 e successivi fino alla data della valutazione del PRR modificato.

Le revisioni al ribasso del contributo finanziario massimo non incidono sulla necessità di dare seguito a tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese o a un insieme significativo di esse, dato che in genere le riforme non sono costose. Un PRR modificato che non richiede finanziamenti supplementari dovrebbe mantenere lo stesso livello di ambizione del piano adottato in precedenza, in particolare per quanto riguarda le riforme che danno seguito a raccomandazioni specifiche per paese.

Gli Stati membri il cui contributo finanziario massimo del dispositivo per la ripresa e la resilienza subisce un incremento (sostanziale) devono tenere conto dell'intera serie di raccomandazioni specifiche per paese del 2019, 2020 e 2022 al momento di integrare il piano iniziale. Ciò vale in particolare per le ulteriori esigenze in materia di riforme e investimenti individuate nell'esercizio 2022 del semestre europeo, comprese quelle relative alla necessità di ridurre le dipendenze energetiche.

Per gli Stati membri che utilizzano i prestiti esclusivamente per finalità relative al piano REPowerEU e che non beneficiano di un aumento sostanziale delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione terrà conto in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese relative all'energia. Nel caso in cui le aggiunte al piano siano presentate dopo che il Consiglio avrà adottato le raccomandazioni specifiche per paese del 2023, anche queste ultime dovranno essere prese in considerazione. La presentazione degli addenda è parimenti un'occasione per affrontare le sfide individuate nei precedenti cicli del semestre europeo che non hanno trovato risposta, o l'hanno trovata solo in parte, nel PRR adottato in precedenza.

Nel preparare gli addenda gli Stati membri dovrebbero provvedere a che l'impatto delle modifiche proposte sulla sostenibilità di bilancio sia coerente con la raccomandazione specifica per paese più recente relativa alle questioni di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, approvata dal Consiglio. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero inoltre provvedere a che le misure aggiornate siano coerenti con le priorità individuate nell'ultima raccomandazione sulla politica economica della zona euro adottata dal Consiglio, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi all'energia.

### **Impatto complessivo del PRR**

In linea con gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura le modifiche proposte cambierebbero l'impatto complessivo del rispettivo PRR: la spiegazione dovrebbe illustrare il previsto impatto complessivo del PRR modificato, tenendo conto delle misure aggiunte o eliminate. Dovrebbero trovare riscontro gli aspetti seguenti:

- prospettive macroeconomiche e sociali;
- illustrazione dell'impatto macroeconomico e sociale del PRR, in linea con l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- sostenibilità;
- coesione.

Gli Stati membri sono invitati a fornire dati aggiornati sull'impatto del PRR modificato, nella misura in cui le modifiche siano significative per sostanza e/o dimensione. A tal fine gli Stati membri possono basarsi sulle informazioni fornite nel programma nazionale di riforma e, se necessario, possono utilizzare riferimenti incrociati. La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte negli addenda.

### **Coerenza**

L'impatto delle modifiche proposte sulla coerenza del PRR modificato dovrebbe essere presentato spiegando le interazioni tra le misure nuove o modificate e quelle incluse nel PRR adottato in precedenza, facendo riferimento sia alle misure mantenute sia a quelle soppresse nel piano modificato. Gli Stati membri sono invitati a spiegare il modo in cui è mantenuto l'equilibrio complessivo tra riforme e investimenti. Le misure nuove o modificate non dovrebbero creare incongruenze né peggiorare la coerenza complessiva del PRR.

Occorre illustrare la coerenza con i programmi e gli accordi di partenariato della politica di coesione approvati, in linea con l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 4, lettera n), e il considerando 62 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. anche infra).

### **Parità di genere e pari opportunità per tutti**

Gli Stati membri dovrebbero descrivere in che modo le modifiche incidano sul contributo dato dal PRR modificato agli obiettivi della parità di genere e delle pari opportunità per tutti. Nel contesto degli sviluppi recenti è di vitale importanza ridurre i rischi di povertà energetica, in particolare per i gruppi svantaggiati.

Gli Stati membri dovrebbero seguire al riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza tenendo conto anche dei recenti sviluppi, ad esempio:

- valutando il modo in cui tenere conto al meglio degli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti nel processo di attuazione e monitoraggio, alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'attuazione dei piani;
- prevedendo il coinvolgimento degli organismi per la parità e la non discriminazione nell'attuazione dei PRR, ad esempio in seno ai pertinenti organismi di monitoraggio;
- rispecchiando meglio tali finalità nei traguardi e negli obiettivi riveduti, ad esempio disaggregandoli ove possibile per genere, età, disabilità e origine razziale o etnica.

La portata delle nuove informazioni fornite dovrebbe essere proporzionata alle modifiche proposte negli addenda.

### **Aiuti di Stato**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano integralmente alle riforme e agli investimenti supplementari o riveduti. Spetta a ciascuno Stato membro far sì che riforme e investimenti rispettino le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare il principio di proporzionalità, e seguano le procedure applicabili in materia di aiuti di Stato.

In questo contesto la disciplina degli aiuti a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ("CEEAG") della Commissione<sup>13</sup> orienta sul modo in cui la Commissione valuterà la

---

<sup>13</sup> SEC(2022) 70 final, SWD(2022) 19 final, SWD(2022) 20 final.



compatibilità fra tutela dell'ambiente, protezione del clima compresa, e misure di aiuto per l'energia soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il regolamento generale di esenzione per categoria, attualmente in fase di riesame, stabilisce che talune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il trattato purché soddisfino precise condizioni, e le esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di autorizzazione da parte di quest'ultima. A titolo di esempio, in relazione alle misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le disposizioni della sezione 4 del regolamento generale di esenzione per categoria, dedicata agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e della sezione 7, dedicata agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 per sostenere l'economia dell'UE nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, può risultare pertinente anche per valutare sotto il profilo degli aiuti di Stato le misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza in situazioni specifiche, laddove l'aiuto pari gli effetti economici derivanti dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La Commissione valuta attualmente eventuali aggiornamenti del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato e del regolamento generale di esenzione per categoria, ad esempio per ampliarne l'ambito di applicazione e innalzare le soglie di notifica, da cui dovrebbe risultare una facilitazione dell'autorizzazione delle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza/di REPowerEU. Poiché numerosi Stati membri hanno incluso nel PRR investimenti relativi a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), sarà ulteriormente razionalizzata e semplificata l'approvazione dei progetti relativi ad IPCEI. Si tratta di un aspetto importante ai fini di un'attuazione tempestiva di tali investimenti e del loro completamento entro il termine stabilito dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ossia il 31 agosto 2026. Un'attuazione tempestiva ed efficace di tali progetti farò sarà fondamentale ai fini del contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza alla transizione verde e a quella digitale e per il suo successo generale.

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, gli Stati membri sono invitati a specificare nel PRR modificato, per ogni riforma e investimento nuovo o riveduto, se ritengono che la misura richieda una notifica di aiuto di Stato e, in caso affermativo, a fornire un'indicazione dei tempi della notifica preventiva e della notifica. Se ritiene che la misura non richieda una notifica, lo Stato membro dovrebbe includere un riferimento alla vigente decisione di autorizzazione dell'aiuto di Stato o alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria o di altro regolamento di esenzione per categoria ritenute applicabili alla misura, con le relative motivazioni, oppure illustrare i motivi per cui la misura non è considerata aiuto di Stato. Nel definire il calendario per il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, gli Stati membri devono lasciare alla Commissione un tempo sufficiente per autorizzare eventuali aiuti di Stato presenti nelle pertinenti misure di investimento che richiedano una notifica degli aiuti di Stato. La Commissione è pronta a fornire agli Stati membri orientamenti preliminari sulla conformità di ciascun investimento previsto nel PRR modificato con il quadro normativo in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con la Commissione il calendario di notifica (preventiva) per garantire un anticipo sufficiente.

In base all'esperienza acquisita con le misure incluse nei PRR esaminate nell'ottica degli aiuti di Stato, la comunicazione precoce con i servizi della Commissione nella preparazione del

PRR è fondamentale per una celere valutazione delle misure notificate sotto il profilo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri sono invitati a intavolare discussioni con i servizi della Commissione per sfruttare appieno le possibilità offerte dai diversi quadri normativi in materia di aiuti di Stato al fine di elaborare misure in linea con le norme applicabili.

Gli aiuti che riducono le spese correnti delle imprese sono consentiti soltanto in un numero limitato di situazioni e a condizioni rigorose. Gli Stati membri che ipotizzano una misura che comporti questo tipo di aiuto dovrebbero provvedere a che soddisfi le applicabili condizioni stabilite nel pertinente quadro per gli aiuti di Stato.

Sebbene le norme in materia di aiuti di Stato possano evolvere da qui al 2026, è opportuno ricordare che, ai loro sensi, il momento pertinente ai fini della valutazione di una misura è il momento in cui è concesso l'aiuto di Stato, ossia il momento in cui al beneficiario è conferito un diritto legalmente esercitabile a ricevere l'aiuto. Anche se le norme in materia di aiuti di Stato venissero successivamente a cambiar, se l'applicabile quadro in materia di aiuti di Stato indica in quel momento la compatibilità di una data misura, questa può essere attuata (ossia l'aiuto di Stato può essere erogato e gli investimenti possono essere effettuati).

## **2. Descrizione delle modifiche**

Conformemente agli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza e al relativo modello, la presente sezione dovrebbe essere strutturata per componente: la sezione deve figurare solo per le componenti alle quali sono apportate modifiche; la sezione non deve ripetere informazioni fornite in altre sezioni ma indicare le modifiche apportate rispetto al PRR adottato in precedenza (con riferimenti precisi alle relative sezioni e misure). Gli Stati membri possono basarsi sulle componenti esistenti per aggiungere alcune riforme e investimenti relativi allo stesso tema (ad esempio una nuova misura di ristrutturazione degli edifici può essere aggiunta a una componente esistente sulla riqualificazione energetica). Gli Stati membri possono anche aggiungere componenti completamente nuove in caso di nuovi investimenti e riforme con priorità diverse.

### **Descrizione delle riforme e degli investimenti**

Per ciascuna componente le cui misure sottostanti presentano cambiamenti, gli Stati membri dovrebbero indicare quali investimenti o riforme sono "aggiunti", "eliminati" o "modificati" rispetto al PRR precedente.

### **Utilizzo di strumenti finanziari e garanzie di bilancio**

Le misure sotto forma di strumenti finanziari e garanzie di bilancio possono rappresentare per vari motivi una soluzione interessante per realizzare gli investimenti previsti nei PRR:

- nel caso degli strumenti finanziari, possono incorporare il rimborso allo Stato membro del capitale ricevuto dai beneficiari, limitando in tal modo la creazione di debito pubblico a lungo termine;
- devono consentire il riutilizzo dei flussi, compreso il rimborso del capitale se del caso (come nel caso dei fondi per prestiti e dei regimi sulle partecipazioni azionarie), per gli stessi obiettivi strategici anche dopo il 2026 e/o per il rimborso dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- possono servire a finanziare molti piccoli investimenti in un quadro coerente, quali garanzie pubbliche e prestiti agevolati per l'efficienza energetica negli edifici, e ad agevolare il coinvolgimento dei potenziali beneficiari attraverso strutture partner decentrate;
- possono contribuire a mobilitare risorse finanziarie supplementari o coinvestimenti, in particolare da parte di imprese private e istituzioni finanziarie private.

Traendo insegnamento dall'esperienza acquisita con i PRR vigenti, gli Stati membri potrebbero ipotizzare i tipi di strumenti finanziari seguenti:

- strumenti di garanzia e prestiti agevolati destinati a ridurre i costi del capitale preso in prestito per regimi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica;
- accordi tra settore privato e quello pubblico per investimenti in fonti energetiche rinnovabili;
- rifinanziamento delle società di servizi energetici (ESCO) al fine di sbloccare miglioramenti dell'efficienza energetica nei processi di fabbricazione, negli edifici non residenziali e nei condomini;
- investimenti in capitale delle imprese o in fondi azionari a sostegno della transizione verde<sup>14</sup>.

L'allegato fornisce ulteriori informazioni sull'uso degli strumenti finanziari nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e sulla possibilità di contribuire alla garanzia di InvestEU tramite il comparto di uno Stato membro sulla base dell'esperienza maturata in sede di preparazione e attuazione dei PRR iniziali.

### **Dimensioni verde e digitale**

Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che misura il PRR modificato contribuirà alla transizione verde e alla riduzione delle dipendenze energetiche dell'UE, come pure a una transizione digitale adeguata alle esigenze future e a un mercato unico digitale solido, ovvero al superamento delle sfide che ne conseguono. Tali finalità possono essere perseguite tramite misure di ricerca e innovazione con uno specifico calendario. Si deve partire dal presupposto che le due transizioni siano sinergiche, in linea con il concetto di duplice transizione: per tale motivo la Commissione le esaminerà congiuntamente.

La dimensione verde delle misure del PRR continuerà a essere valutata secondo un approccio qualitativo (il legame tra tali misure e le sfide energetiche, climatiche e ambientali di ciascuno Stato membro) e un approccio quantitativo (il contributo totale del PRR modificato, compreso il capitolo REPowerEU, agli obiettivi climatici e il capitolo REPowerEU considerato singolarmente devono rappresentare entrambi almeno il 37 % della dotazione totale del piano).

Gli Stati membri sono invitati a spiegare in che modo il PRR modificato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE stabiliti dalla normativa sul clima e in che modo tengono conto degli obiettivi climatici concordati a livello politico nel dicembre del 2022 e delle altre parti del pacchetto "Pronti per il 55 %" presentate nei mesi di luglio e

---

<sup>14</sup> In particolare per le PMI.

dicembre 2021. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" prevede azioni legislative per rendere le politiche in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica prevista dalla normativa europea sul clima.

Anche la dimensione digitale delle misure dei PRR continuerà a essere valutata secondo sia un approccio qualitativo sia un approccio quantitativo. Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", strutturata attorno a quattro punti cardinali: competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici. La comunicazione definisce obiettivi ambiziosi a livello UE per ciascuno dei quattro punti cardinali, con l'orizzonte temporale del 2030. A essa ha fatto seguito la proposta di decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale", entrata in vigore il 9 gennaio 2023. Tale programma istituirebbe una struttura di governance per una cooperazione strutturata tra gli Stati membri e la Commissione al fine di raggiungere gli obiettivi e agevolerebbe l'attuazione di progetti multinazionali. Gli Stati membri sono invitati a indicare in che modo eventuali misure aggiuntive o modificate inerenti alla transizione digitale o alle sfide che ne conseguono contribuirebbero ai quattro punti cardinali e al conseguimento degli obiettivi per il 2030.

Per quanto riguarda l'approccio quantitativo, il contributo totale del PRR modificato agli obiettivi digitali deve rappresentare almeno il 20 % della dotazione totale del piano, escludendo le misure incluse nel capitolo REPowerEU.

### **Controllo del clima e marcatura digitale**

L'obiettivo climatico del 37 % e l'obiettivo digitale del 20 % stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) ed f), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza rimangono obbligatori in caso di modifiche del PRR, indipendentemente dai motivi che le hanno determinate (esclusi i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale; le misure incluse nei capitoli REPowerEU non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'obiettivo digitale). È quindi importante che gli Stati membri prendano in considerazione la dotazione totale del PRR al momento di apportarvi modifiche, anche quando il contributo finanziario riveduto ha subito un aumento o una riduzione.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare, per ogni misura nuova o modificata, il contributo agli obiettivi climatici e digitali, seguendo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. In caso di modifica del costo totale stimato del PRR o del costo di una misura con marcatura climatica o digitale, sarà necessaria una nuova valutazione della marcatura per verificare la continuità di mantenimento dei due obiettivi. Dovrà essere svolta una valutazione della marcatura anche in caso di modifiche della portata, della natura o della concezione iniziale di una misura vigente.

È importante notare che entrambi gli obiettivi sono calcolati per il PRR modificato *nel suo insieme*, costituito sia dal PRR adottato in precedenza sia dall'addendum, escludendo i costi delle misure comprese nel capitolo REPowerEU per quanto riguarda la marcatura digitale. I contributi climatico e digitale saranno ricalcolati per il PRR modificato tenendo conto delle modifiche apportate alle misure del PRR e dei costi totali stimati modificati di cui sopra. Il contributo per il clima sarà confrontato con la dotazione totale del PRR, compreso il capitolo

REPowerEU. L'obiettivo climatico sarà calcolato anche separatamente per il capitolo REPowerEU. Il contributo digitale sarà confrontato con la dotazione totale del PRR, esclusi gli importi per le riforme e gli investimenti del capitolo REPowerEU.

In base all'esperienza acquisita con i 27 piani adottati, per le misure che riguardano più settori, come nel caso delle misure orizzontali, è necessario applicare il controllo del clima e la marcatura digitale, se del caso a livello di sottomisura (parte distinta di una misura, relativa a uno specifico campo di intervento) utilizzando diversi campi di intervento (a norma degli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

È opportuno ricordare che l'articolo 19, paragrafo 3, lettere e) e f), e gli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabiliscono i coefficienti da applicare al calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e digitali. In base a tali disposizioni i coefficienti per il sostegno agli obiettivi climatici possono essere aumentati (fino a un totale del 3 % per la marcatura climatica) a condizione che siano accompagnati da misure che ne aumentino l'impatto. Gli Stati membri dovrebbero giustificare in modo sufficiente l'eventuale ricorso a tali disposizioni.

Gli Stati membri dovrebbero descrivere l'approccio specifico che propongono per la marcatura di tali misure. La Commissione può aiutare gli Stati membri a reperire esempi di come misure analoghe siano state marcate nei PRR adottati in precedenza dal Consiglio.

### **Principio "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH)**

Gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C 58/01) (orientamenti tecnici DNSH), che definiscono i principi guida e le modalità di applicazione di tale principio nell'ambito del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, continueranno a essere applicabili integralmente, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche. Detti orientamenti offrono una "lista di controllo" da seguire per l'autovalutazione del principio "non arrecare un danno significativo" da includere nel PRR modificato per ciascuna misura. La presente sezione riassume gli elementi fondamentali degli orientamenti e ne illustra l'applicazione alle misure nuove o rivedute. Inoltre fornisce ulteriori precisazioni sulla base dell'esperienza acquisita con i PRR adottati in precedenza.

### **Come applicare il principio "non arrecare un danno significativo" nella revisione del PRR**

Gli Stati membri devono fornire un'autovalutazione rispetto al principio "non arrecare un danno significativo" per ciascuna misura nuova o modificata inclusa nel PRR modificato, tranne nei casi in cui tale principio non si applica (cfr. anche la sezione 2.1 e l'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH). Nel contesto dell'autovalutazione di tale principio, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire, ove pertinente e possibile, una valutazione quantitativa dell'impatto ambientale della riforma o dell'investimento. È opportuno tenere conto delle seguenti considerazioni di carattere trasversale (cfr. anche l'allegato contenente informazioni supplementari sulle modalità per conformarsi al principio "non arrecare un danno significativo"):

- *nuove alternative a basso impatto disponibili*: i principi di cui alla sezione 2.4, compresa la nota a piè di pagina 25 degli orientamenti tecnici DNSH, restano di

applicazione per la valutazione delle misure nuove o rivedute. La valutazione di tali misure rispetto al principio "non arrecare un danno significativo" (valutazione DNSH) dovrebbe tenere conto delle informazioni sulle alternative a basso impatto disponibili al momento della presentazione del PRR modificato;

- *esclusione di un aumento dell'impatto ambientale rispetto alla misura iniziale*: la modifica di una misura vigente non dovrebbe comportare un aumento dell'impatto ambientale relativo rispetto a quello della misura iniziale. Spetta agli Stati membri dimostrare che tale condizione sia soddisfatta. Laddove vi sia un aumento dell'impatto ambientale, lo Stato membro deve dimostrare che la misura rispetta comunque il principio "non arrecare un danno significativo".

### **In che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure del PRR rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"**

In caso di modifica, si prospettino due possibili scenari che hanno impatti diversi sul processo di valutazione DNSH:

- *introduzione di una misura nuova*: se uno Stato membro decide di aggiungere una nuova misura al PRR, è opportuno seguire la stessa procedura della presentazione iniziale del PRR. Lo Stato membro deve compilare la lista di controllo che figura nell'allegato I degli orientamenti tecnici DNSH a sostegno dell'analisi effettuata per stabilire se e quanto la nuova misura incida sugli obiettivi ambientali;
- *modifica di una misura vigente*: gli Stati membri possono decidere di modificare la progettazione, la natura o l'ambito di applicazione di una misura vigente. In tal caso devono trasmettere la valutazione DNSH corrispondente, modificandola se necessario per tenere conto delle modifiche apportate alla misura. Lo Stato membro deve indicare il riferimento alla sezione del PRR adottato in precedenza in cui figura la valutazione DNSH iniziale.

### **3. Traguardi, obiettivi e calendario**

Nel modificare il PRR gli Stati membri devono assicurarsi che ciascuna misura nuova o riveduta che beneficia di sostegno in tale ambito sia accompagnata da un insieme corrispondente di traguardi e obiettivi. Quando definiscono nuovi traguardi e obiettivi o propongono eventuali modifiche a quelli già esistenti, gli Stati membri devono seguire i principi delineati negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda specificità e solidità.

La proposta di traguardi o obiettivi nuovi o modificati presentata da uno stato membro deve rigorosamente discendere dall'inclusione di misure nuove o modificate nel PRR modificato.

Poiché gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare a progetti transfrontalieri o multinazionali a sostegno degli obiettivi di REPowerEU, occorre prestare particolare attenzione a garantire una corretta definizione dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. Da un lato, i traguardi e obiettivi dovrebbero essere chiaramente suddivisi tra i diversi Stati membri che partecipano a tali progetti per evitare sovrapposizioni e ritardi nella valutazione e nell'attuazione. Il completamento con esito positivo del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere indipendente da quello di un altro Stato membro. D'altro lato, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere concepiti in maniera coordinata, così da permettere un'adeguata valutazione delle inevitabili interdipendenze tra gli Stati membri e la fissazione di calendari di

attuazione prudenti. La Commissione è pronta ad aiutare i gruppi di Stati membri che partecipano a progetti transfrontalieri o multinazionali a concepire in maniera adeguata traguardi e obiettivi.

Il periodo di attuazione di alcuni investimenti nazionali che perseguono gli obiettivi di REPowerEU potrebbe estendersi oltre il 2026. In tali casi i corrispondenti traguardi e obiettivi inclusi nel capitolo REPowerEU dovrebbero essere concepiti in modo tale da includere soltanto le azioni sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza nel corso della sua durata, mentre la progettazione delle misure dovrebbe individuare chiaramente le fasi di attuazione che saranno finanziate da fondi nazionali o da altri fondi dell'UE dopo il 2026.

Se uno Stato membro propone di modificare il PRR sulla base dell'articolo 21, possono essere apportate modifiche dei traguardi e obiettivi esistenti solo se collegate alle circostanze oggettive adottate per giustificare la modifica. Come spiegato nella parte 1 dei presenti orientamenti, deve esservi un nesso causale tra le circostanze oggettive e le modifiche proposte.

Gli errori materiali evidenziati nella decisione di esecuzione del Consiglio possono essere segnalati alla Commissione e al Consiglio in qualsiasi momento durante l'attuazione dei PRR. Saranno presi in considerazione nella proposta della Commissione relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio nuova o modificata oppure in un'apposita rettifica.

#### **4. Finanziamento e costi**

*Nuove misure:* gli Stati membri devono fornire una stima dei costi totali delle nuove riforme e degli investimenti proposti in un addendum. L'obbligo vale anche per le riforme e gli investimenti che figurano nei capitoli REPowerEU.

*Misure rivedute:* per ciascuna misura riveduta, se le modifiche incidono sulle stime dei costi, lo Stato membro deve fornire una stima aggiornata di tali costi. Se la modifica riguarda unicamente la portata della misura, la revisione delle stime dei costi deve essere effettuata in maniera proporzionale.

*Metodologia:* per la stesura delle stime dei costi gli Stati membri devono seguire le istruzioni specifiche fornite negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. Di norma gli Stati membri non sono tenuti a fornire stime dei costi rivedute per le misure che non sono nuove o modificate. Gli Stati membri possono fornire una convalida delle stime dei costi effettuata da un organismo pubblico indipendente, che potrebbe contribuire al rafforzamento della plausibilità delle stime.

#### **5. Complementarità e attuazione del PRR**

##### **Coerenza con altre iniziative**

Conformemente all'articolo 17 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, tutti i PRR, compresi gli addenda, devono essere coerenti con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una

transizione giusta di cui al regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi.

- Per assicurare la coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese e con i programmi nazionali di riforma pertinenti, si rimanda alla sezione relativa al semestre europeo dei presenti orientamenti.
- Gli addenda dovranno inoltre essere coerenti con le attività orientate all'economia climaticamente neutra che saranno state definite nei piani territoriali per una transizione giusta.
- Gli addenda dovranno essere coerenti con gli accordi di partenariato e con i programmi operativi che saranno stati adottati a norma dell'RDC per il periodo 2021-2027 dopo l'adozione dei PRR iniziali. Dato che tutti hanno adottato accordi di partenariato e quasi tutti hanno adottato programmi della politica di coesione, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo le misure del PRR nuove o modificate sono complementari all'attuazione dei programmi nel contesto dell'RDC per il periodo 2021-2027<sup>15</sup>.

### **Complementarità dei finanziamenti e prevenzione dei doppi finanziamenti**

Nel PRR modificato gli Stati membri devono specificare se sono cambiate le modalità predisposte per garantire la complementarità dei finanziamenti e il rispetto dell'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tale riguardo gli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza rimangono applicabili integralmente.

### **Attuazione**

Il quadro di attuazione è stato valutato nell'ambito dei PRR iniziali, partendo dal presupposto che gli Stati membri continueranno a basarsi sugli stessi meccanismi per l'attuazione del PRR modificato. Tuttavia eventuali modifiche apportate al quadro di attuazione dovranno essere spiegate.

Gli Stati membri che avessero incontrato difficoltà nell'attuazione del PRR sinora (ad esempio a causa di un deficit di capacità amministrativa, di un sistema informatico incompleto o di un mandato non sufficientemente chiaro per le autorità incaricate) sono incoraggiati a riesaminare proattivamente i meccanismi vigenti per migliorarne l'efficienza. Gli Stati membri sono altresì invitati a discutere con la Commissione dell'esperienza maturata ad oggi per stabilire se eventuali modifiche del quadro di attuazione possano contribuire a migliorare l'esecuzione delle riforme e degli investimenti.

Lo Stato membro che modifica il PRR per beneficiare di un contributo finanziario o di un prestito più consistente deve dimostrare che le autorità incaricate del coordinamento e dell'attuazione del piano dispongono di capacità amministrative sufficienti e di un mandato adeguato. Più in generale, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi di disporre di una capacità amministrativa sufficiente per attuare gli investimenti previsti dal PRR e, di conseguenza, essere in grado di includere nel calcolo dei costi dei corrispondenti investimenti o riforme

---

<sup>15</sup> Si rimanda alla parte 1 per le modalità di richiesta di trasferimento tra il PRR e i fondi della politica di coesione.



limitati costi amministrativi di natura temporanea, purché tali costi siano connessi all'attuazione di tale investimento specifico o riforma specifica.

Gli Stati membri possono avvalersi altresì dello strumento di sostegno tecnico per l'attuazione degli investimenti e delle riforme nell'ambito del capitolo REPowerEU, come spiegato negli orientamenti del 2021 sui piani per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri sono invitati a indicare se intendono avvalersi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'ambito della riforma o dell'investimento specifici cui si riferisce l'eventuale sostegno tecnico. Se lo Stato membro ha richiesto o intende richiedere un sostegno orizzontale nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico in relazione all'attuazione del PRR, ad esempio per misure in materia di comunicazione, è invitato a indicarlo in tale sezione.

### **Processo di consultazione**

Gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi del processo di consultazione svolto conformemente al rispettivo quadro legislativo nazionale al fine di presentare il PRR modificato o l'addendum. Il processo di consultazione dovrebbe essere commisurato all'entità delle modifiche apportate al PRR. Ad esempio, le modifiche intese a rispecchiare un lieve cambiamento della dotazione finanziaria non richiedono lo stesso tipo di processo di consultazione delle modifiche che richiedono un prestito di importo elevato. Considerata la portata variabile delle consultazioni svolte nella preparazione dei PRR iniziali, data in particolare l'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19, gli Stati membri sono incoraggiati a potenziare questo processo se intendono modificare il PRR. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i portatori di interessi, compresi le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e, se del caso, i portatori di interessi del settore agricolo, partecipino tempestivamente e in modo significativo, conformemente al rispettivo quadro giuridico nazionale, alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle eventuali misure nuove o rivedute.

Per l'attuazione delle misure pertinenti potrebbe risultare opportuno che gli Stati membri includano condizioni legate ad aspetti regionali o locali nei traguardi e obiettivi che comportano una dimensione geografica (ad esempio, aggiungendo condizioni specifiche legate alla consultazione delle autorità locali e regionali). Possono includere condizioni analoghe, connesse all'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti, per la consultazione delle parti sociali e, se del caso, dei portatori di interessi del settore agricolo.

Il semestre europeo costituirà una cornice importante per discutere dei progressi compiuti nell'attuazione dei PRR con i portatori di interessi, conformemente alle prassi e alle tradizioni di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri possono utilizzare i programmi nazionali di riforma per descrivere le consultazioni intraprese fino al momento della stesura e delineare le consultazioni che intendono tenere in futuro. Il successo nell'attuazione dei PRR dipenderà dall'esistenza di una solida titolarità regionale e locale, nonché dal sostegno delle parti sociali e della società civile.

I normali obblighi di consultazione, compresa la necessità di fornire una sintesi del modo in cui si è tenuto conto del contributo dei portatori di interessi, si applicheranno anche alla preparazione del capitolo REPowerEU. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nella sintesi il modo in cui l'esito della consultazione ha trovato riscontro nei capitoli REPowerEU. Dovrebbe essere esposta una descrizione del processo di consultazione, comprese le

caratteristiche principali, i tipi di portatori di interessi e i contributi principali pervenuti. Dovrebbe quindi esserci una descrizione del modo in cui l'elaborazione delle misure REPowerEU ha tenuto conto dei riscontri ricevuti e un'indicazione del modo in cui si continuerà a tenerne conto in fase di attuazione.

Sarà importante disporre di un ampio bacino di consultazione, che coinvolga in particolare i portatori di interessi aventi competenza nelle materie contemplate dal piano REPowerEU. La durata del processo di consultazione dovrebbe essere commisurata all'urgenza della presentazione dei capitoli REPowerEU.

Gli Stati membri non dovranno effettuare ulteriori consultazioni pubbliche in caso di rafforzamento delle misure ma loro sostanza invariata, o nel caso in cui misure vigenti siano trasferite al capitolo REPowerEU in ragione della riduzione del contributo finanziario massimo.

### **Controlli e audit**

I sistemi di controllo interno sono fondamentali per assicurare la piena conformità dei PRR con l'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In tale contesto e alla luce delle modifiche risultanti dalla revisione del PRR, è fondamentale che gli Stati membri giustifichino in maniera precisa in che modo le strutture di controllo predisposte siano ancora adeguate e, se del caso, in che modo saranno potenziate per garantire adeguate risorse e strutture. I requisiti fondamentali dei sistemi di controllo degli Stati membri figurano nell'allegato I dell'accordo di finanziamento e di prestito firmato tra la Commissione e ciascuno Stato membro. In particolare, se il PRR modificato contiene misure nuove o rivedute, lo Stato membro deve spiegare e dimostrare che le strutture di controllo sono ancora adeguate o, laddove pertinente, in che modo le loro capacità, anche in termini di personale e di processi, sarà potenziata proporzionalmente all'aumento delle dimensioni del PRR.

Se l'addendum non comporta un aumento consistente del contributo finanziario, ma introduce comunque modifiche rispetto al PRR iniziale, gli Stati membri sono chiamati a fornire una spiegazione aggiornata dei meccanismi e dei sistemi di controllo, compreso il sistema di archiviazione dei dati relativi ai beneficiari finali.

### **Comunicazione**

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare la propria strategia di comunicazione, aggiornandola se necessario per includervi le nuove riforme e i nuovi investimenti, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui finanziamenti dell'Unione, conformemente all'articolo 34 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e all'articolo 10 degli accordi di finanziamento. Quando presentano il PRR modificato, gli Stati membri sono invitati a descrivere le azioni intraprese per adempiere tali obblighi, al fine di agevolare il controllo della Commissione sul rispetto delle disposizioni menzionate.

Le campagne di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulla sensibilizzazione sulle riforme e gli investimenti fondamentali nell'ambito della risposta europea, in particolare nel contesto di REPowerEU e sul miglioramento della conoscenza dei PRR e della loro finalità fra i cittadini. Gli Stati membri sono esortati a concentrare le attività di comunicazione in merito ai PRR sui seguenti aspetti:

- spiegare e richiamare gli obiettivi del PRR e i benefici per lo Stato membro;

- illustrare in che modo le riforme e gli investimenti vanno a beneficio della società, della ripresa dell'Europa, delle transizioni verde e digitale e della sicurezza energetica, fornendo esempi pratici;
- assicurare una visibilità sufficiente del sostegno politico di alto livello per il PRR;
- comunicare sui progetti più importanti e attribuirne la realizzazione al PRR;
- incoraggiare i beneficiari potenziali a presentare domanda di finanziamento nell'ambito del PRR;
- mettere in risalto i progressi generali compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, in particolare nel contesto di REPowerEU, anche nell'ambito di scambi regolari con le parti sociali, le comunità interessate e la società civile nel suo insieme.

La Commissione è disponibile, attraverso la rete Inform EU, ad aiutare gli Stati membri ad attuare le rispettive strategie nazionali di comunicazione, anche per il PRR modificato.

### **Trasparenza sui destinatari finali**

La trasparenza sull'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata aumentata mediante l'inclusione di un nuovo obbligo di trasparenza nel regolamento REPowerEU. Gli Stati membri dovranno istituire un portale pubblico e di facile utilizzo nel quale pubblicare i dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per destinatario finale si intende il soggetto ultimo che riceve fondi e che non è un appaltatore o un subappaltatore. Tale soggetto va distinto dai beneficiari, che nel contesto della gestione diretta dello strumento sono gli Stati membri.

I dati menzionati dovrebbero comprendere la denominazione legale del destinatario finale, compresi il nome e il cognome se si tratta di una persona fisica, l'importo dei fondi ricevuti e la misura o le misure associate per le quali sono stati ricevuti i finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al fine di individuare i 100 maggiori destinatari dovrebbero essere presi in considerazione soltanto i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto alcuni investimenti possono essere coperti in parte anche con altri finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire la proporzionalità e il rispetto della tutela della vita privata, per le persone fisiche i dati personali del destinatario finale devono essere cancellati due anni dopo la fine dell'esercizio finanziario in cui gli è stato versato l'ultimo finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al dispositivo per la ripresa e la resilienza è applicabile per analogia un numero limitato di eccezioni alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Si tratta dei seguenti casi:

- aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati (articolo 191, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario);
- contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati per la loro capacità professionale (articolo 237, paragrafo 2, del regolamento finanziario) e contratti di valore molto modesto al di sotto di 15 000 EUR (importo di cui al punto 14.4 dell'allegato I del regolamento finanziario);

- sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;
- quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Dati gli importi interessati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, è improbabile che le eccezioni di cui ai primi tre pallini si applichino ai 100 maggiori destinatari. Anche la quarta eccezione non dovrebbe applicarsi in ampia misura. Dato che la pubblicazione dei dati riguarda soltanto i destinatari su larga scala, la maggior parte dei quali sarà prevedibilmente una persona giuridica, le considerazioni di tutela della vita privata delle persone fisiche dovrebbero essere ponderate rispetto all'esigenza di trasparenza nella spesa dei fondi dell'UE. È opportuno rilevare che il riferimento all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario rispecchierà qualsiasi futura modifica di tale disposizione.

Oltre alla pubblicazione di detti dati sui portali degli Stati membri, la Commissione li centralizzerà nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza insieme ai collegamenti ai portali degli Stati membri. I dati dovranno essere aggiornati due volte l'anno e la Commissione cercherà di allineare il calendario degli aggiornamenti all'attuale cadenza semestrale delle relazioni (aprile e ottobre). Il primo esercizio di raccolta di informazioni avverrà parallelamente alla relazione semestrale di aprile 2023. La Commissione pubblicherà inoltre una mappa interattiva delle varie misure e della relativa ubicazione negli Stati membri.

